

**Capitolato Speciale d'Appalto
del servizio di raccolta trasporto rifiuti,
allestimento e gestione centro di raccolta comunale,
servizi di spazzamento**

Indice

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto del contratto.....	4
Art. 2 – Durata dell’appalto.....	5
Art. 3 – Obiettivi	5
Art. 4 – Importo a base di gara	6
Art. 5 – Subappalto.....	7
Art. 6 – Obbligo di continuità dei servizi	8
Art. 7 – Osservanza delle norme applicabili.....	8
Art. 8 – Responsabilità dell’Appaltatore	8
Art. 9 – Obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro.....	9
Art. 10 – Responsabile del contratto designato dall’Appaltatore	10
Art. 11 – Domicilio	10
Art. 12 – Comunicazioni tra il Comune e l’Appaltatore.....	10
Art. 13 – Informazione sull’andamento dei servizi	10
Art. 14 – Criteri generali per l’esecuzione dei servizi	12
Art. 15 – Cooperazione.....	12
Art. 16 – Destinazione dei rifiuti e costi di trattamento.....	12
Art. 17 – Pesatura dei rifiuti	12
Art. 18 – Sede operativa	13
Art. 19 – Veicoli.....	13
Art. 20 – Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, indagini territoriali, consegne	14
Art. 21 – Condizioni della rete stradale e condizioni meteo.....	16
Art. 22 – Personale, norme generali	16
Art. 23 – Personale, norme tecniche organizzative	17
Art. 24 – Reperibilità del personale.....	17
Art. 25 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali	17
Art. 26 – Corrispettivo contrattuale.....	17
Art. 27 – Invariabilità del corrispettivo e revisione	18
Art. 28 – Vigilanza e controllo	18
Art. 29 – Penali.....	18
Art. 30 – Risoluzione del contratto.....	20
Art. 31 – Esecuzione d’ufficio.....	21
Art. 32 – Divieto di cessione del contratto	21
Art. 33 – Comunicazione di modificazioni soggettive	22
Art. 34 – Recesso unilaterale	22
Art. 35 – Subentro nel rapporto contrattuale	22
Art. 36 – Controversie	22
Art. 37 – Restituzione di beni strumentali	22
Art. 38 – Rinvio.....	22
PARTE II – NORME TECNICHE	24
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	24
Art. 39 – Raccolta domiciliare.....	24
Art. 40 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico.....	25
Art. 41 – Raccolta stradale	25
Art. 42 – Raccolta di rifiuti abbandonati nelle vicinanze dei contenitori	25
Art. 43 – Programmazione	25
CAPO II – PRESTAZIONI CON CORRISPETTIVO A CORPO	25
Art. 44 – Raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati	25
Art. 44 – Raccolta e trasporto dei rifiuti di carta e cartone.....	26
Art. 45 – Raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in plastica.....	26
Art. 46 – Raccolta e trasporto dei rifiuti di Tetrapak e materiali simili.....	26
Art. 47 – Raccolta e trasporto dei rifiuti di vetro e di imballaggi metallici	26
Art. 48 – Raccolta e trasporto dei rifiuti di natura organica (frazione umida).....	26
Art. 49 – Raccolta stradale e trasporto di pile e farmaci.....	27
Art. 50 – Raccolta su prenotazione e trasporto dei rifiuti ingombranti e dei RAEE.....	27
Art. 51 – Raccolta e trasporto di rifiuti in occasione di mercati e eventi.....	27
Art. 52 – Progettazione, realizzazione e gestione del centro comunale di raccolta (CCR).....	28

Art. 53 – Servizi speciali <i>ad personam</i>	29
Art. 54 – Servizi integrativi per le utenze non domestiche.....	30
Art. 55 – Raccolta su prenotazione e trasporto di olii e grassi vegetali esausti.....	30
Art. 56 – Raccolta e trasporto di rifiuti presso il cimitero.....	30
Art. 57 – Spazzamento meccanizzato e manuale di strade, piazze, aree.....	30
Art. 58 – Raccolta straordinaria di rifiuti abbandonati.....	31
Art. 59 – Redazione della carta dei servizi.....	32
Art. 60 – Campagne di informazione e comunicazione sulla riduzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani dal secondo anno di appalto.....	32
Art. 61 – Servizio informativo telefonico tramite “numero verde”.....	33
CAPO III – PRESTAZIONI CON CORRISPETTIVO A MISURA.....	34
Art. 62 – Rimozione di carcasse animali e pulizia delle aree.....	34
Art. 63 – Pulizia e spurgo di caditoie e di pozzetti stradali.....	34
Art. 64 – Raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni.....	34
PARTE III – VARIANTI MIGLIORATIVE E INTEGRATIVE.....	34
Art. 65 – Varianti migliorative e varianti integrative.....	34
PARTE IV – ALLEGATI.....	35
Allegato 1 – Utenze domestiche.....	35
Allegato 2 – Utenze non domestiche.....	35
Allegato 3 – Servizi attuali.....	35
Allegato 4 – Dati di produzione dei rifiuti urbani.....	35
Allegato 5 – Caratteristiche minime dei contenitori.....	35
Allegato 6 – Personale soggetto al passaggio di gestione.....	35
Allegato 7 – Criteri minimi di assegnazione dei contenitori.....	35
Allegato 8 – Elenco dei mercati e degli eventi.....	35
Allegato 9 – <i>Standard</i> minimi del servizio di spazzamento.....	35

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 – Oggetto del contratto**

1. L'appalto ha per oggetto i servizi di seguito elencati.

a) Servizi e forniture relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani e agli spazzamenti con corrispettivo a corpo:

- a.1. raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati (secco residuo);
- a.2. raccolta e trasporto dei rifiuti di carta e cartone;
- a.3. raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in plastica;
- a.4. raccolta e trasporto dei rifiuti di vetro e di imballaggi metallici;
- a.5. raccolta e trasporto dei rifiuti di natura organica (frazione umida);
- a.6. raccolta e trasporto di rifiuti in occasione di mercati e eventi;
- a.7. raccolta e trasporto di pile e farmaci;
- a.8. raccolta su prenotazione e trasporto dei rifiuti ingombranti e dei RAEE;
- a.9. raccolta e trasporto dei rifiuti di Tetrapak e materiali simili;
- a.10. raccolta domiciliare su prenotazione e trasporto di olii e grassi vegetali esausti;
- a.11. servizi integrativi per le utenze non domestiche;
- a.12. servizi speciali *ad personam*;
- a.13. raccolta e trasporto di rifiuti presso il cimitero;
- a.14. spazzamento di strade, piazze, aree;
- a.15. spazzamento di strade, piazze, aree in occasione di mercati e eventi;
- a.16. realizzazione e gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani (CCR);
- a.17. raccolta straordinaria di rifiuti abbandonati;
- a.18. monitoraggio e controllo sui conferimenti;
- a.19. fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
- a.20. indagini territoriali e consegna a domicilio di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
- a.21. rimozione e smaltimento dei contenitori già presenti sul territorio e presso le utenze non più funzionali ai servizi oggetto del presente appalto;
- a.22. manutenzione e sostituzione dei contenitori, delle attrezzature, dei mezzi e dei veicoli per lo svolgimento dei servizi;
- a.23. trasporto dei rifiuti raccolti ai siti di stoccaggio e/o ai siti o agli impianti di trattamento e/o recupero e/o riciclaggio e/o smaltimento.

b) Servizi comunicativi con corrispettivo a corpo:

- b.1. redazione della carta dei servizi;
- b.2. campagne di informazione e comunicazione sulla riduzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani dal secondo anno di appalto;
- b.3. servizio informativo telefonico tramite “numero dedicato”.

c) Servizi con corrispettivo a misura:

- c.1. raccolta e trasporto di rifiuti da esumazioni e estumulazioni;
- c.2. pulizia e spurgo di caditoie e pozzetti stradali;
- c.3. rimozione di carcasse animali e pulizia delle aree.

2. Il Comune si riserva la facoltà, nel corso del contratto, di assegnare mediante procedura negoziata, all'Appaltatore:

- a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 5, lettera a), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., servizi complementari, non compresi nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, che, a causa di circostanze imprevedute, siano diventati necessari per assicurare il servizio all'utenza;
- b) ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi allo stesso già affidati.

3. Le utenze da servire, suddivise nelle categorie domestica (famiglie) e non domestica (operatori economici nei settori, a titolo esemplificativo, industriale, artigianale, agricolo, commerciale, dei servizi, ecc.) sono elencate rispettivamente nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2. Tali elenchi sono solo indicativi. L'Appaltatore è tenuto, quindi, a eseguire i servizi, per il corrispettivo oggetto di aggiudicazione, anche qualora il numero reale di utenze domestiche e non domestiche si discosti, per eccesso, fino al dieci per cento, dai valori indicati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2. Allo stesso modo, anche uno scostamento per difetto del dieci per cento non determina revisioni o variazioni del corrispettivo contrattuale. Lo scostamento è valutato come media delle utenze (congiuntamente domestiche e non domestiche) da servire, calcolata con riferimento a tutto il territorio del Comune. Le disposizioni contenute nel presente comma non legittimano l'Appaltatore a pretendere maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

4. Nel caso di scostamenti per eccesso oltre il limite indicato al precedente comma, il corrispettivo è adeguato tenuto conto del numero e del tipo delle utenze eccedenti nonché dei prezzi e della produttività dei servizi offerti in sede di gara.
5. Il concorrente è tenuto a eseguire uno o più sopralluoghi sul territorio al fine di acquisire una conoscenza adeguata delle condizioni, delle particolarità, delle eventuali difficoltà e criticità dei luoghi e della quantità e del tipo di utenze da servire.
6. L'Appaltatore è tenuto alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani come definiti all'art. 184, comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. Nei rifiuti urbani rientrano anche i rifiuti speciali non pericolosi che il Comune ha assimilato o assimerà ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.
7. Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 114 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. e dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s. m. e i., il Comune può introdurre varianti all'oggetto del contratto quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione e l'estensione dei servizi, la soppressione di alcuni di essi, le modalità del loro svolgimento, le frequenze. In tali casi, si applica la disciplina dettata dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s. m. e i. L'Appaltatore ha, comunque, l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

Art. 2 – Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è stabilita in cinque anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. E' facoltà del Comune, qualora, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. ne ricorrano i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto nell'attesa del perfezionamento degli atti amministrativi.
2. I servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e i servizi di spazzamento del suolo con corrispettivo a corpo devono essere completamente avviati entro sessanta giorni dalla data della stipulazione del contratto o dalla data della sua anticipata esecuzione. La progettazione e la realizzazione del centro comunale di raccolta devono essere completate entro centottanta giorni dalla data della stipulazione del contratto o dalla data della sua anticipata esecuzione. La gestione del centro comunale di raccolta deve essere avviata dal centottesimo giorno dalla data della stipulazione del contratto o dalla data della sua anticipata esecuzione.
3. La carta dei servizi deve essere redatta entro quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del contratto.
4. Le campagne di comunicazione devono essere svolte in ciascun anno contrattuale successivo al primo come indicato nel cronoprogramma presentato dal concorrente in sede di gara, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere unilateralmente modifiche al predetto cronoprogramma sulla base di proprie autonome valutazioni connesse all'andamento della produzione di rifiuti urbani e alla raccolta differenziata degli stessi. Le richieste di modifica del cronoprogramma sono notificate dal Comune per iscritto con un anticipo di almeno quarantacinque giorni rispetto alla data dell'azione comunicativa da eseguire. L'Appaltatore accetta sin d'ora tali modifiche.
5. I servizi con corrispettivo a misura devono essere prestati dall'Appaltatore solo se il Comune ne fa richiesta scritta. In caso di richiesta, i predetti servizi devono essere prestati entro le scadenze indicate dal Comune. Il corrispettivo è determinato sulla base dell'impegno di personale, veicoli, mezzi, contenitori e attrezzature concordato tra il Comune e l'Appaltatore e sulla base dei prezzi unitari, sottratto il ribasso offerto in sede di gara, indicati all'art. 4, comma 2. Il Comune ha la facoltà anche di non richiedere tali servizi. All'Appaltatore, in tale caso, non spettano compensi, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo.
6. L'Appaltatore si impegna a eseguire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di spazzamento del suolo secondo il precedente modello gestionale in continuità fino alla completa attivazione da parte sua dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio del suolo dedotti nell'oggetto del presente appalto, secondo le scadenze indicate nel presente articolo. I servizi riferiti al precedente modello gestionale sono sinteticamente indicati nell'Allegato 3. Il concorrente, per la formulazione della propria offerta in sede di gara, deve richiedere e acquisire direttamente dal Comune ogni altra informazione ritenuta utile con riferimento al precedente modello gestionale.

Art. 3 – Obiettivi

1. Con il presente appalto, il Comune si prefigge di raggiungere almeno i seguenti obiettivi:
 - a) contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall'art. 179 del D.lgs. 03 aprile

2006, n. 152 e s. m. e i.

- b) cooperare alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica;
 - c) ridurre lo spreco di risorse e la quantità di rifiuti urbani prodotti;
 - d) ridurre la quantità di rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
 - e) ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani riciclabili e recuperabili tra i rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;
 - f) migliorare la qualità dei rifiuti urbani conferiti alle operazioni di trattamento;
 - g) ridurre all'essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - h) assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico;
 - i) migliorare il decoro urbano;
 - j) ridurre le discariche abusive e l'abbandono di rifiuti;
 - k) raggiungere una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani del 70% (quantità massima di rifiuti urbani indifferenziati 30%) e sino alla scadenza del contratto. Le predette percentuali sono riferite alla media annuale.
2. L'operato dell'Appaltatore deve essere organizzato per il conseguimento dei predetti obiettivi.
3. Per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata è applicata la formula indicata dalla normativa vigente della Regione Lombardia.
4. L'Appaltatore deve proporre al Comune:
- a) obiettivi finali e intermedi (annuali) relativi a:
 - 1) riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire;
 - 2) riduzione degli impatti ambientali della gestione dei rifiuti;
 - b) azioni per il conseguimento di detti obiettivi, indicando per ciascun flusso di rifiuti:
 - 1) modalità e tempi di attuazione e competenze e numero del personale necessario;
 - 2) eventuale peso previsto sull'utenza sia in termini economici sia di complessità delle operazioni a suo carico;
 - c) ulteriori suggerimenti utili alla riduzione della produzione dei rifiuti e dell'impatto ambientale a essa associato.

Art. 4 – Importo a base di gara

1. L'importo complessivo a base di gara dei servizi con corrispettivo a corpo, prestazione principale, ammonta a €. 2.138.633,00 IVA di Legge esclusa con riferimento a cinque anni.

2. Gli importi unitari a base di gara per i servizi con corrispettivo a misura, prestazione secondaria, sono quelli riportati nella seguente tabella:

	descrizione	unità di misura	importo a base di gara (soggetto a ribasso) IVA di Legge esclusa
MEZZI			
1	pianale tipo con sponda idraulica	€/ora	10,00
2	furgone	€/ora	9,50
3	automezzo con vasca 4-5 m ³	€/ora	9,00
5	automezzo con vasca 5 m ³ con lama costipatrice	€/ora	13,00
6	automezzo con vasca 7 m ³	€/ora	10,00
7	automezzo con vasca 6-7 mc con lama costipatrice	€/ora	14,00
8	minicompattatore 10 m ³	€/ora	16,00
9	compattatore 15 m ³	€/ora	18,00
10	compattatore 22-23 m ³	€/ora	23,00
11	autocarro attrezzato con impianto di scarramento	€/ora	21,00
12	autocarro attrezzato con gru munita di ragno e impianto di scarramento	€/ora	22,50
13	motocarro	€/ora	5,00
14	autocarro elettrico con vasca 2 m ³	€/ora	8,00
15	autocarro benzina/metano con vasca 2 m ³	€/ora	4,50

16	decespugliatore o soffiatore	€/ora	4,00
17	lancia idraulica manuale	€/ora	4,00
18	minispazzatrice con sistema lavante e detergente larghezza 120 cm	€/ora	9,00
19	spazzatrice con vasca 4 m ³	€/ora	19,00
20	spazzatrice con vasca 6 m ³	€/ora	24,00
21	lavacassonetti posteriore con cisterna 6 m ³	€/ora	32,00
22	lavastrade con cisterna 8 m ³	€/ora	25,00
23	autosurgio con canal-jet	€/ora	38,00
24	aspirafoglie con vasca da 5 m ³	€/ora	20,00
CONTENTORI			
1	noleggio cassoni scarrabili a tenuta a cielo aperto 20 m ³	€/giorno	1,50
2	noleggio cassoni scarrabili a tenuta a cielo aperto 30 m ³	€/giorno	1,70
3	noleggio cassoni scarrabili a tenuta con coperchio idraulico 20 m ³	€/giorno	1,60
4	noleggio cassoni scarrabili a tenuta con coperchio idraulico 30 m ³	€/giorno	2,00
5	noleggio pressa scarrabile 30 m ³	€/giorno	10,00
PERSONALE			
1	operaio livello 2B (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	27,91
2	operaio livello 2A (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	30,62
3	operaio livello 3B (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	31,11
4	operaio livello 3A (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	32,44
5	operaio livello 4B (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	33,41
6	operaio livello 4A (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	34,33
7	operaio livello 5B (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	35,79
8	operaio livello 5A (fatte salve le maggiorazioni previste dai CCNL per il lavoro straordinario, festivo, notturno)	€/ora	37,19

I servizi con corrispettivo a misura devono essere prestati dall'Appaltatore solo se il Comune ne fa richiesta scritta. Il corrispettivo è determinato sulla base dell'impegno di personale, veicoli, mezzi e attrezzature di volta in volta concordato tra il Comune e l'Appaltatore e sulla base dei prezzi unitari, sottratto il ribasso offerto in sede di gara, indicati nella precedente tabella. Il Comune ha la facoltà di non richiedere tali servizi. All'Appaltatore, in tale caso, non spettano indennizzi o risarcimenti o compensi a qualsiasi titolo.

3. Per l'ipotesi di cui all'art. 16, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo a base di gara è di 0,25 euro/tonnellata/km IVA di Legge esclusa.

4. L'importo a base di gara include e remunera tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l'esecuzione del contratto, per le offerte migliorative e integrative proposte dal concorrente in sede di gara, nonché l'utile, le spese generali e le spese per imprevisti.

5. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.): pari a zero perché non sono stati rilevati rischi da interferenza.

Art. 5 – Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. L'Appaltatore si impegna al rispetto della predetta norma. Il concorrente è tenuto a indicare, in sede di presentazione dell'offerta, i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intende eventualmente subappaltare.

2. Il Comune paga all'Appaltatore il corrispettivo comprensivo di quello spettante al subappaltatore. E' fatto obbligo all'Appaltatore, nel caso di subappalto, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta

le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

Art. 6 – Obbligo di continuità dei servizi

1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali essenziali che costituiscono attività di pubblico interesse disciplinata dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

2. I servizi non possono essere sospesi o abbandonati, salvo che per casi di forza maggiore. In caso di loro arbitrario abbandono o sospensione, il Comune può sostituirsi all'Appaltatore per la loro esecuzione d'ufficio con il totale e completo recupero dell'onere e dei conseguenti danni a carico dell'Appaltatore.

3. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l'Appaltatore si impegna a rispettare quanto disposto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 recante "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*" e s. m. e i. E' fatta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui si ravvisino le ipotesi di reato di cui all'art. 340 del codice penale, di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 7 – Osservanza delle norme applicabili

L'Appaltatore è tenuto a:

- a) osservare e a far osservare al proprio personale tutte le disposizioni del presente Capitolato nonché le norme che disciplinano la materia inerente all'oggetto e alla natura dell'appalto;
- b) adempiere gli obblighi che sono eventualmente posti da norme future, senza nulla pretendere, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale riconoscimento, ove ne ricorrano i presupposti di legge, di un'eccessiva onerosità sopravvenuta;
- c) osservare e a far osservare al proprio personale il regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani approvato dal Comune nonché le altre norme, direttive e ordinanze delle autorità competenti attinenti le prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) eseguire gli ordini attinenti alle prestazioni oggetto dell'appalto che sono emanate dal Comune.

Art. 8 – Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile:

- a) del perfetto svolgimento delle prestazioni, dei beni eventualmente consegnatigli dal Comune, della disciplina e dell'operato del proprio personale;
- b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione delle prestazioni.

2. L'Appaltatore è tenuto a:

- a) fornire ogni informazione di carattere tecnico, economico e finanziario sulle prestazioni e ogni altro dato utile per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e per la predisposizione del prelievo tributario per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del contratto. Eventuali sanzioni amministrative, comminate al Comune o eventuali danni dallo stesso subito a seguito di inadempienze o di errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, sono allo stesso addebitati;
- b) adempiere gli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge;
- c) adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le precauzioni e i provvedimenti per evitare danni alle persone, alle cose e all'ambiente;
- d) stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, una o più polizze assicurative, da presentare al Comune prima della sottoscrizione del contratto, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:
 - 1) verso terzi. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette alle prestazioni), cose, animali e estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione del contratto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) per ogni sinistro;
 - 2) verso il Comune. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi,

spese) subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. La polizza deve prevedere anche la copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose in consegna e custodia all'Appaltatore compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale responsabilità non deve essere inferiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ogni sinistro;

- 3) verso prestatori di lavoro. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto e essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascun prestatore di lavoro;
- 4) per inquinamento. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Ai fini della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).

L'Appaltatore resta unico e esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali. Tutti i massimali assicurativi devono essere rivalutati annualmente in base all'indice FOI dell'ISTAT.

Art. 9 – Obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa vigente sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

2. L'Appaltatore ha l'onere di procurare e fornire alla propria forza lavoro i dispositivi personali di protezione in sintonia con le valutazioni dallo stesso effettuate, il D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. e la normativa applicabile. L'Appaltatore deve fornire un'adeguata formazione alla propria forza lavoro sulla prevenzione dei rischi specifici connessi alle prestazioni oggetto del presente appalto. La formazione deve essere organizzata periodicamente nell'intero corso di vigenza del contratto.

3. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati devono rispettare le normative di sicurezza (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada).

4. L'Appaltatore è reso edotto dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni da eseguire (elenco esemplificativo non esaustivo):

- a) presenza di agenti biologici patogeni;
- b) raccolta di rifiuti di natura organica;
- c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico, quali strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali alberati, strade sconnesse, ecc.;
- d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento su strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico, ecc.;
- e) presenza di materiali pericolosi quali olii, pile, batterie, vernici, farmaci, RAEE, ecc.;
- f) presenza o utilizzo di materiali chimici quali i prodotti usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione;
- g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, quali siringhe, vetro, metalli, ecc.;
- h) presenza di materiali a rischio d'incendio quali carta, plastica, ecc.;
- i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti con peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- j) presenza di polveri dovuta, per esempio, allo spazzamento delle strade o al traffico veicolare;
- k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- l) rischi derivanti dalle condizioni atmosferiche e climatiche;
- m) rischi derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti di trattamento, recupero, smaltimento, ecc.;
- n) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;

- o) presenza nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare di attrezzature, impianti e elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.
4. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, deve:
- a) dimostrare di avere redatto il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro. Tale documentazione deve essere consegnata, in copia, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva e deve poter essere visionata successivamente dal Comune in qualunque momento nel corso dell'appalto;
 - b) esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta redatto sotto la propria responsabilità, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure previste dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (quali, per esempio, RSPP, RLS, SPP, medico competente), comprensivo di nominativi e recapiti;
 - c) dimostrare l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza del lavoro e presentare il piano di formazione futura. L'Appaltatore, a semplice richiesta, deve consentire in qualsiasi momento al Comune di visionare la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.
5. L'Appaltatore e il Comune si impegnano a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al miglioramento degli *standard* di sicurezza, presenti e futuri, assicurando la massima cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione connesse ai rischi del lavoro.

Art. 10 – Responsabile del contratto designato dall'Appaltatore

1. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del contratto, notifica il nominativo del soggetto, in possesso di idonei requisiti di professionalità e di esperienza, responsabile dell'appalto (di seguito indicato come "responsabile") al quale competono la responsabilità dell'organizzazione e della gestione delle prestazioni oggetto dell'appalto e delle comunicazioni al Comune relative alla loro esecuzione. Il responsabile deve avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e essere munito dei necessari poteri per la gestione delle prestazioni e per la piena rappresentanza dell'Appaltatore.
2. Il responsabile deve poter essere contattabile dal Comune, oltre che al domicilio eletto dall'Appaltatore, anche tramite telefono fisso, telefono mobile, fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.
3. In caso di impedimento o di assenza del responsabile, l'Appaltatore è tenuto a nominare un sostituto e a notificarne il nominativo e i recapiti al Comune.
4. Il responsabile deve dare adeguate, complete e esaustive istruzioni, informazioni, conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. Egli deve controllare che le prestazioni siano esattamente adempiute e adottare ogni provvedimento e azione a ciò necessari.
5. In caso di comprovata inidoneità del responsabile, previa formale argomentata contestazione e richiesta scritta del Comune, lo stesso deve essere sostituito entro dieci giorni dalla richiesta, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di produrre proprie controdeduzioni entro cinque giorni. Delle eventuali controdeduzioni valuta il Comune al cui insindacabile giudizio l'Appaltatore è tenuto a adeguarsi.

Art. 11 – Domicilio

1. L'Appaltatore è tenuto a eleggere domicilio speciale per l'appalto e a comunicarlo al Comune dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto, indicando indirizzo, telefono, fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata.
2. Al domicilio eletto dall'Appaltatore sono recapitate tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto.

Art. 12 – Comunicazioni tra il Comune e l'Appaltatore

1. Tutte le comunicazioni dell'Appaltatore, inerenti l'esecuzione dell'Appalto, devono pervenire al direttore dell'esecuzione del contratto e al responsabile del procedimento ai recapiti che sono notificati all'Appaltatore alla sottoscrizione del contratto.

Art. 13 – Informazione sull'andamento dei servizi

1. Ai fini dell'informazione sull'andamento dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a rendere accessibile costantemente al Comune un *data base* via Internet contenente almeno:

- a) l'elenco dei servizi eseguiti e le aree interessate;
- b) i dati delle pesature di cui all'art. 17, comma 1, in formato elettronico (tipo *excel*) e i relativi formulari laddove ne sia previsto l'obbligo dalla normativa vigente;
- c) l'elenco aggiornato del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi indicante il nominativo, l'inquadramento contrattuale e la mansione;
- d) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nello svolgimento delle prestazioni, di eventuali fatti accidentali accaduti, di eventuali atti vandalici rilevati;
- e) gli interventi di carattere straordinario eventualmente eseguiti, con l'indicazione precisa e dettagliata di personale, veicoli, mezzi, contenitori e attrezzature impiegati e delle motivazioni;
- f) la rendicontazione informatizzata degli spostamenti dei veicoli secondo le rilevazioni GPS di cui all'art. 19, comma 13.

Il data base deve essere attivato entro novanta giorni dalla data di stipulazione del contratto o dalla data della sua anticipata esecuzione. Il predetto *data base* deve contenere ogni altra informazione che possa consentire al Comune un monitoraggio costante e una rappresentazione completa, esaustiva e veritiera dell'andamento dell'appalto. I dati riferiti a ciascun trimestre devono essere aggiornati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui termina il trimestre, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata. In tali casi, è necessario che l'Appaltatore informi senza indugio il direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento.

2. L'Appaltatore deve presentare al Comune, con cadenza annuale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è terminato l'anno di riferimento, una relazione, datata e sottoscritta dal responsabile, riepilogativa delle attività eseguite nel semestre, recante l'analisi delle informazioni e dei dati forniti tramite il *data base* indicato al comma 1, evidenziando anche i risultati ottenuti in termini di raccolta differenziata, di produzione totale di rifiuti urbani e per singole frazioni merceologiche e di gradimento e fruibilità dei servizi da parte delle utenze. L'Appaltatore, nella relazione, è tenuto a presentare eventuali proposte riferite a possibili interventi da avviare nel semestre successivo al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi, senza poter richiedere, comunque, maggiori compensi, poiché tali interventi si intendono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. L'Appaltatore deve essere disponibile, inoltre, a intervenire alle riunioni che il Comune si riserva di convocare per comunicazioni, richieste, verifiche e approfondimenti sull'esecuzione dell'appalto.

4. L'Appaltatore dovrà attivare un sistema di controlli finalizzato a evidenziare eventuali criticità del servizio, per definire i miglioramenti da apportare. In particolare, ciò dovrà costantemente essere garantito dall'Appaltatore effettuando campagne di controlli sul territorio che abbiano i seguenti obiettivi:

- a) educare e informare la popolazione circa le corrette modalità di gestione dei propri rifiuti;
- b) individuare i soggetti presunti responsabili di conferimenti non corretti dei propri rifiuti.

Il controllo dovrà essere svolto con la metodologia del tagliando sul cassonetto o sul sacco. Durante le operazioni di svuotamento, sarà compito dell'Appaltatore verificare eventuali errori di conferimento da parte degli utenti. In tali casi, l'Appaltatore non dovrà procedere al ritiro e dovrà apporre sui cassonetti e sui sacchi un talloncino indicante la ragione del mancato ritiro. A fine turno di raccolta, l'Appaltatore deve trasmettere via fax o e-mail al Comune un *report* dettagliato dei mancati ritiri. L'Appaltatore deve organizzare, inoltre, campagne di controllo a campione periodiche, durante le quali ogni cassonetto o sacco esaminato verrà fotografato nel suo insieme per evidenziare errore di conferimento o conferimenti all'esterno dei contenitori. I cassonetti o i sacchi del materiale oggetto del controllo verranno aperti e ispezionati così da verificare la presenza di "materiale non conforme". Per ogni controllo, l'Appaltatore dovrà compilare una scheda indicante il punto ove si trovano i cassonetti o i sacchi, la data in cui viene effettuato il controllo, chi sono gli operatori che li effettuano, le foto della batteria o del contenitore. L'Appaltatore dovrà svolgere ogni anno un minimo di due campagne di controllo effettuate con le modalità sopra riportate che coinvolgano un campione significativo (o un certo numero di utenze segnalato dal Comune) delle utenze servite, segnalando al Comune tramite apposito *report* eventuali criticità riscontrate. La necessità di ricorrere a sanzioni sarà concordata con il Comune e gli organi competenti. Inoltre, al fine di informare il Comune circa il raggiungimento degli obiettivi progettuali, l'Appaltatore deve eseguire analisi periodiche del materiale indifferenziato, con lo scopo di accertare la presenza di frazioni differenziabili e procedere con azioni di ottimizzazione del servizio. L'Appaltatore deve eseguire un numero minimo di due analisi merceologiche ogni anno, per un totale di almeno 200 kg di materiale indifferenziato quale campione di partenza esaminato.

Art. 14 – Criteri generali per l'esecuzione dei servizi

1. L'Appaltatore è tenuto a eseguire i servizi:
 - a) con la massima cura e puntualità;
 - b) con la diligenza richiesta per assicurare le migliori condizioni di protezione dell'ambiente e della salute pubblica e di fruibilità da parte delle utenze.
2. I servizi sono eseguiti sia per la popolazione insediata all'atto della sottoscrizione del contratto sia per quella ulteriore che eventualmente si insiederà in futuro. Variazioni della popolazione residente, che si verifichino dopo la sottoscrizione del contratto, in aumento o in diminuzione, in ragione del dieci per cento, non danno luogo a revisioni o variazioni del corrispettivo contrattuale.

Art. 15 – Cooperazione

1. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) segnalare al Comune circostanze e fatti riferiti a:
 - 1) impedimenti alla regolare esecuzione dei servizi;
 - 2) qualsiasi altra irregolarità quali, a titolo esemplificativo, abbandono di rifiuti, uso improprio dei cassonetti e dei sacchi per la raccolta dei rifiuti, conferimento di rifiuti esclusi dal servizio, altri conferimenti scorretti, ecc.;
 - b) fornire tutte le informazioni utili in suo possesso per l'individuazione del responsabile dei predetti impedimenti e irregolarità, coadiuvando l'opera della Polizia Locale.
2. Qualora l'Appaltatore individui rifiuti abbandonati, ha l'obbligo di segnalarne l'ubicazione al Comune.

Art. 16 – Destinazione dei rifiuti e costi di trattamento

1. Sono a carico del Comune i costi di:
 - a) trattamento dei rifiuti originariamente raccolti come rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301);
 - b) trattamento dei rifiuti urbani rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108);
 - c) trattamento dei rifiuti urbani rifiuti prodotti da giardini e parchi, inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri (CER 200201);
 - d) sabbie e terre di spazzamento (CER 200303).

Gli impianti o i siti di destinazione delle frazioni merceologiche di rifiuti indicate ai precedenti punti a), b), c) e d) del presente articolo sono scelti dal Comune. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di raccolta e trasporto delle predette frazioni merceologiche.

2. Sono a carico dell'Appaltatore e, quindi, comprese nella base di gara, le spese di raccolta, trasporto, trattamento, riciclaggio, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata e i relativi tributi previsti dalla legge. Per rifiuti urbani da raccolta differenziata, si intendono tutti i rifiuti raccolti e trasportati in esecuzione del presente appalto, fatta eccezione delle quattro frazioni merceologiche indicate al comma 1 del presente articolo. Spettano all'Appaltatore i ricavi ottenuti dalla vendita dei rifiuti urbani da raccolta differenziata. Anche tali ricavi sono stati presi in considerazione nella determinazione della base di gara. Nell'offerta tecnica il concorrente deve specificare le quantità di rifiuti urbani da raccolta differenziata delle quali prevede la raccolta nel corso di vigenza del contratto, suddivise per anni. Gli impianti o i siti di destinazione delle frazioni merceologiche di rifiuti diverse da quelle indicate ai precedenti punti a), b), c) e d) del presente articolo sono scelti dall'Appaltatore.

3. Nel corso dell'appalto potrebbero essere individuati dal Comune (o da altra Autorità competente per Legge) siti o impianti di destinazione diversi da quelli attuali per le frazioni merceologiche indicate al comma 1 del presente articolo. Di conseguenza, se i predetti siti o impianti di destinazione distano più di 50 km dai confini del Comune, è riconosciuta all'Appaltatore un'integrazione a base di gara (soggetta a ribasso) di 0,25 euro/tonnellata/km oltre IVA. La distanza è calcolata dal centro del Comune fino all'ingresso al sito o all'impianto di destinazione. Nel caso si verifichi tale evento, per il calcolo dell'integrazione del corrispettivo, alla distanza totale percorsa (viaggio di andata e di ritorno) sono sottratti, quindi, 100 km.

Art. 17 – Pesatura dei rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di SISTRI, l'Appaltatore deve provvedere alla pesatura dei rifiuti all'entrata nel territorio del Comune, prima di lasciare il territorio del Comune e all'ingresso degli impianti o siti di destinazione e deve mettere a disposizione del Comune i seguenti dati con riferimento alla pesatura:

- a) le quantità e la descrizione dei rifiuti suddivisi per codici CER;
 - b) la suddivisione dei pesi per codici CER e destinazione al trattamento, al riciclaggio, al recupero, allo smaltimento finale.
2. La pesatura deve essere documentata in forma scritta (e, ove previsto dalla Legge, con i formulari di cui all'art. 193 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.). Si rinvia, inoltre, a quanto disposto nell'art. 13 del presente Capitolato.
3. La pesatura in uscita dal Comune deve essere eseguita nel luogo indicato dal Comune stesso.

Art. 18 – Sede operativa

1. L'Appaltatore deve disporre, entro la data di avvio dei servizi, di una sede operativa anche articolata in immobili ubicati in più luoghi preferibilmente nel territorio del Comune. La localizzazione della sede operativa deve essere comunicata al Comune almeno cinque giorni prima della sottoscrizione del contratto.
2. La sede deve essere dotata di:
- a) uffici;
 - b) servizi per il personale (quali, per esempio, locali spogliatoio e servizi igienici, eventuale mensa);
 - c) autorimessa per il ricovero dei veicoli;
 - d) magazzino di deposito dei contenitori, delle attrezzature, del materiale di consumo e delle scorte;
 - e) adeguati piazzali esterni di manovra e parcheggio.
3. La sede operativa deve essere dotata, inoltre, di telefono fisso e cellulare, fax e casella di posta elettronica ordinaria e certificata.
4. Tutti i locali e le aree devono essere mantenuti efficienti, funzionali, puliti, igienizzati, decorosi.

Art. 19 – Veicoli

1. L'Appaltatore deve disporre dei veicoli necessari per la corretta e puntuale esecuzione dei servizi. I predetti veicoli devono essere elencati e esaustivamente descritti nell'offerta, indicando almeno:
- a) quantità;
 - b) tipologia e caratteristiche tecniche;
 - c) capacità (volume) e portata legale;
 - d) anno di immatricolazione;
 - e) ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarli, ivi compresi disegni, documentazione fotografica, schede tecniche.
- I veicoli devono essere idonei al trasporto in sicurezza delle diverse frazioni merceologiche di rifiuto e secondo la normativa vigente.
2. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, almeno il 60% dei veicoli deve essere stato immatricolato (considerato l'anno di prima immatricolazione) in data non anteriore al 01 gennaio 2013. La predetta obbligazione relativa alla data di immatricolazione non si applica ai veicoli adibiti ai servizi a misura.
3. I veicoli utilizzati per il servizio devono recare le scritte con i dati identificativi dell'Appaltatore e del Comune, così come sarà concordato con il Comune stesso.
4. I veicoli devono essere nella disponibilità dell'Appaltatore e essere in regola con le disposizioni normative in materia di circolazione stradale, tassa di possesso, revisione periodica (che deve risultare da apposite annotazioni poste sulla carta di circolazione).
5. Per ogni veicolo, devono essere stipulate idonee polizze di assicurazione.
6. I veicoli devono essere dotati di strumentazioni e di dispositivi idonei a garantire il loro efficiente funzionamento, la sicurezza del personale e della circolazione. Tali strumentazioni e dispositivi devono essere tenuti in costante perfetto funzionamento.
7. Le dimensioni massime e il diametro di sterzata dei veicoli devono essere tali da consentire una corretta circolazione (transito, fermata, manovre) senza violazioni del codice della strada, tenuto conto anche delle specifiche caratteristiche della rete viaria nel territorio.
8. L'Appaltatore si impegna:
- a) alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano il trasporto dei rifiuti e la circolazione stradale;
 - b) a mantenere i veicoli in un perfetto stato di efficienza, ordine, pulizia, privi di esalazioni moleste a bordo;
 - c) a provvedere agli adempimenti amministrativi, assicurativi, tributari connessi all'utilizzo dei

- veicoli comprese le revisioni periodiche;
- d) alla manutenzione (eseguita costantemente e a regola d'arte) ordinaria e straordinaria dei veicoli (compresi gli interventi alle parti meccaniche e alla carrozzeria), affinché gli stessi siano sempre in perfetto stato di funzionamento e di conservazione.
9. Il transito, le soste e le fermate dei veicoli sul suolo pubblico non possono perdurare oltre il tempo strettamente necessario né costituire intralcio, ostacolo o disturbo per il normale fluire del traffico.
10. Il Comune si riserva la facoltà di verificare lo stato di decoro e di efficienza dei veicoli. L'Appaltatore accetta sin d'ora tali verifiche. Nel caso di comprovata inidoneità degli stessi, il Comune ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, che si provveda alla loro sostituzione. L'Appaltatore è tenuto a provvedervi e senza poter vantare pretese di risarcimenti, di indennizzi o di maggiori compensi.
11. Non sono mai giustificate sospensioni, neppure parziali, del servizio nel caso di fermata dei veicoli per le operazioni di manutenzione. A tale scopo, i veicoli fermi per manutenzione devono essere sostituiti con altri aventi le medesime caratteristiche.
12. L'Appaltatore è tenuto alla sostituzione a proprie spese dei veicoli, quando ciò si renda necessario, senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento e senza poter pretendere risarcimenti, indennizzi o maggiori compensi.
13. I veicoli adibiti alla raccolta e al trasporto dei rifiuti e alle operazioni di spazzamento meccanizzato devono essere dotati di sistemi di rilevazione satellitare GPS.

Art. 20 – Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, indagini territoriali, consegne***Caratteristiche dei contenitori***

1. L'Appaltatore deve fornire:
- cassonetti carrellati per la raccolta dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per:
 - le nuove utenze non domestiche e per le utenze non domestiche attualmente non provviste;
 - le nuove utenze domestiche condominiali;
 - mastelli da 15 litri per la raccolta dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per tutte le utenze domestiche.
 - cassonetti carrellati e mastelli per la raccolta dei rifiuti urbani di vetro e di imballaggi metallici per tutte le utenze domestiche e per tutte le utenze non domestiche;
 - campane stradali per la raccolta del Tetrapak;
 - contenitori per il centro comunale di raccolta;
 - tutti i contenitori necessari per sostituire o integrare quelli già in uso.
- Tutti i contenitori che devono essere forniti devono elencati e esaustivamente descritti nell'offerta, indicando almeno:
- quantità;
 - tipologia e caratteristiche tecniche;
 - capacità (in volume);
 - ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarle, ivi compresi disegni, documentazione fotografica e schede tecniche.
2. I contenitori (a titolo esemplificativo, campane, cassoni, cassonetti, mastelli, pattumiere, sacchi, ecc.) indicati nell'offerta devono essere effettivamente destinati all'esecuzione dei servizi.
3. I contenitori forniti dall'Appaltatore devono essere composti almeno dal 30% di materiale riciclato.
4. I contenitori devono essere forniti dall'Appaltatore in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze di conferimento di rifiuti urbani di tutte le utenze domestiche e non domestiche.
5. In caso di aumento degli utenti, all'Appaltatore può essere richiesto dal Comune di posizionare e di inserire nel servizio di raccolta ulteriori contenitori senza alcun aggravio di costi, fino a un aumento massimo del dieci per cento del numero totale dei contenitori originariamente previsti e indicati nell'offerta. Resta inteso che il Comune può richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, un riposizionamento sul territorio di contenitori, indipendentemente dal dieci per cento sopra indicato.
6. Il Comune ha la facoltà di verificare lo stato di decoro e di efficienza dei contenitori sia di quelli forniti dall'Appaltatore in esecuzione del presente appalto sia di quelli preesistenti. Nel caso di comprovata inidoneità degli stessi, ordina che siano eseguite tempestivamente, e comunque entro dieci giorni, le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o, se necessario, che l'Appaltatore provveda alla loro sostituzione. L'Appaltatore è tenuto a provvedervi senza alcun riferimento alla durata dell'ammortamento e senza poter vantare pretese di risarcimenti, di indennizzi o di maggiori compensi.

7. I contenitori forniti dall'Appaltatore depositati all'aperto e esposti agli agenti atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:

- a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti da parte delle utenze;
- b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
- d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti;
- e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e quelle di svuotamento manuali e meccanizzate;
- f) agevolare le operazioni di lavaggio e di igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.

8. I contenitori forniti dall'Appaltatore devono:

- a) essere realizzati con materiali idonei a sopportare le sollecitazioni fisiche meccaniche e chimiche derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento;
- b) essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- c) essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato e manuale, con superfici interne lisce e con spigoli arrotondati;
- d) essere dotati di:
 - 1) idonea segnaletica stradale catarifrangente sugli spigoli;
 - 2) appositi cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre, i segni distintivi del Comune e altre informazioni da questi fornite. Gli adesivi dovranno essere realizzati in materiale per esterni e garantiti sette anni. Il *layout* grafico e i contenuti saranno forniti dal Comune. La realizzazione, l'apposizione e la sostituzione (ogniquale volta necessaria) degli adesivi sono a carico dell'Appaltatore.

I contenitori (esclusi i cassonetti per le pile e per i farmaci) forniti e consegnati dall'Appaltatore in esecuzione del presente appalto devono avere un codice alfanumerico stampato a caldo da abbinare alle utenze.

9. I contenitori devono possedere poi le caratteristiche specifiche minime indicate nell'Allegato 5.

10. L'Appaltatore è tenuto a rimuovere, a sue cure e spese, i contenitori attualmente dislocati sul territorio o presso le utenze e non più funzionali ai servizi costituenti l'oggetto del presente appalto. I relativi costi di deposito e smaltimento sono a carico del Comune.

11. L'Appaltatore deve curare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori sia di quelli forniti dall'Appaltatore stesso in esecuzione del presente appalto sia di quelli preesistenti. Ove i predetti contenitori si deteriorino e non siano più funzionali al servizio, l'Appaltatore, a sue spese, li deve sostituire con altri aventi caratteristiche simili.

12. Alla scadenza del contratto, tutti i contenitori resteranno di proprietà del Comune, senza alcun riferimento al periodo di ammortamento e senza pretese da parte dell'Appaltatore di risarcimenti, indennizzi e compensi.

Consegna dei contenitori

13. L'Appaltatore deve eseguire la consegna di tutti i contenitori presso le utenze per le quali è prevista la raccolta domiciliare. L'Appaltatore è altresì tenuto a fornire e distribuire sul territorio i contenitori per la raccolta stradale (ove prevista).

Nel corso delle consegne, l'Appaltatore deve compilare le "schede di consegna" che devono contenere almeno i seguenti campi:

- a) dati identificativi dell'Appaltatore;
- b) dati identificativi dell'addetto incaricato dall'Appaltatore;
- c) firma dell'addetto incaricato dall'Appaltatore;
- d) dati dell'utenza:
 - 1) nome e cognome o denominazione;
 - 2) codice fiscale (nel caso di utenze domestiche) o codice fiscale e partita IVA (nel caso di utenze non domestiche);
 - 3) indirizzo di ubicazione;
 - 4) categoria, domestica o non domestica;
 - 5) tipologia immobiliare, condominiale o non condominiale;
 - 6) nome e cognome, indirizzo, telefono del soggetto referente dell'utenza che ritirerà i contenitori;
- e) tipo di contenitore, volume, codice alfanumerico;

- f) dati identificativi e firma del rappresentante dell'utenza attestante che ha ricevuto in consegna i contenitori;
- g) data della consegna.

Nel corso delle consegne dei contenitori, le schede devono essere compilate dall'addetto dell'Appaltatore e da questi sottoscritte. L'addetto deve ottenere anche la sottoscrizione della scheda anche da parte dell'utenza. All'atto della consegna dei contenitori, nelle schede devono essere riportati anche i codici alfanumerici dei contenitori. Tali codici devono essere associati al codice fiscale (nel caso di utenza domestica) o partita IVA o codice fiscale (nel caso di utenza non domestica) delle utenze destinatarie. La consegna e la distribuzione dei contenitori devono avvenire entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data della sua anticipata esecuzione.

Archivio dei contenitori

15. I dati di tutti i contenitori consegnati in esecuzione del presente appalto devono essere inseriti dall'Appaltatore in un archivio elettronico che deve indicare almeno i seguenti dati abbinati:

- a) riferiti all'utenza, nominativo, categoria (domestica/non domestica), indirizzo di ubicazione dell'immobile, codice fiscale/Partita IVA;
- b) riferiti ai contenitori, quantità, tipologia, volume, tipo di rifiuto al quale sono destinati, codice alfanumerico (ove presente).

Il predetto archivio deve essere trasmesso al Comune alla conclusione delle consegne e tenuto costantemente aggiornato con le successive movimentazioni di contenitori per tutta la durata del contratto. Le movimentazioni dei contenitori che devono essere eseguite e registrate nell'archivio dall'Appaltatore, a titolo esemplificativo, sono quelle collegate:

- a) al ritiro per la cessazione delle utenze;
- b) alla consegna per l'attivazione di nuove utenze;
- c) alla sostituzione.

Al fine degli aggiornamenti, l'Appaltatore acquisisce dal Comune una volta l'anno i dati dell'anagrafe della popolazione residente e dei contribuenti della tassa sui rifiuti. L'archivio aggiornato deve essere trasmesso al Comune ogni tre mesi.

Art. 21 – Condizioni della rete stradale e condizioni meteo

1. I servizi devono essere eseguiti con cura e puntualità indipendentemente dalle condizioni della rete viaria, sia sulle strade asfaltate sia su quelle non asfaltate, anche se, per qualsiasi motivo o durata, risultassero percorribili con difficoltà.

2. Non costituiscono giustificazione per ritardi nell'esecuzione dei servizi o per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi i cambiamenti di percorso dei veicoli per lavori sulla rete stradale o per altri motivi.

3. Non costituiscono giustificazioni per ritardi o per la mancata esecuzione dei servizi le avverse condizioni meteorologiche, fatti salvi i casi di forza maggiore e di oggettive condizioni di pericolo per il personale addetto ai servizi o per i veicoli dell'Appaltatore opportunamente e adeguatamente documentati.

Art. 22 – Personale, norme generali

1. L'Appaltatore è obbligato:

- a) al rispetto, per il personale, della normativa in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza, di tutela della salute e della sicurezza, di assicurazione, di prevenzione dei rischi e degli infortuni;
- b) a applicare al personale tutte le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del settore dell'igiene ambientale in cui rientrano le prestazioni del presente appalto, anche se l'Appaltatore non ha aderito alle associazioni di categoria stipulanti o ha receduto da esse o se il personale non ha aderito alle associazioni sindacali stipulanti o ha receduto da esse. Si evidenzia, che l'Appaltatore è obbligato all'assunzione del personale attualmente in forza presso i precedenti appaltatori (passaggio di gestione) nel rispetto di quanto disposto in materia nei contratti collettivi nazionali del settore dell'igiene ambientale. L'inosservanza di tale obbligo legittima il Comune alla risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimento di danni o di indennizzi. E' fatta salva ogni azione di rivalsa promossa nei confronti dell'Appaltatore dal personale. Il personale soggetto al passaggio di gestione è elencato nell'Allegato 6;

- c) a notificare al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato, i relativi livelli di inquadramento contrattuale e le corrispondenti mansioni. L'Appaltatore deve comunicare al Comune anche le eventuali variazioni del personale.
2. L'Appaltatore si impegna a mantenere estraneo il Comune da ogni controversia tra l'Appaltatore stesso e il personale.
3. Le Autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le A.S.L., i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

Art. 23 – Personale, norme tecniche organizzative

1. L'Appaltatore è tenuto a:
 - a) disporre di personale idoneo e sufficiente, per quantità, inquadramento contrattuale e mansione, per la regolare esecuzione delle prestazioni e per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte. In sede di offerta, i concorrenti devono indicare, per ciascuna prestazione, il numero degli addetti previsti, l'inquadramento contrattuale e le mansioni. Il personale indicato in sede di offerta deve essere effettivamente impiegato nell'esecuzione del contratto;
 - b) garantire la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni indipendentemente da ferie, malattia, infortuni o altro. Eventuali carenze o indisponibilità del personale non giustificheranno la mancata corretta e regolare esecuzione delle prestazioni;
 - c) trasmettere al Comune, nei cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto:
 - 1) le posizioni assicurative del personale;
 - 2) copia delle denunce alle ASL territorialmente competenti, prescritte dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;
 - 3) copia del DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva.
2. L'Appaltatore deve dotare il personale delle divise aziendali, dei dispositivi di protezione individuale e dei tesserini di riconoscimento previsti dall'art. 6 della Legge 03 agosto 2007, n. 123. L'Appaltatore deve vigilare affinché il proprio personale utilizzi costantemente i predetti strumenti. Le predette obbligazioni gravano anche sugli eventuali subappaltatori.

Art. 24 – Reperibilità del personale

1. Al fine di far fronte a eventuali emergenze e urgenze, l'Appaltatore è tenuto a disporre di un servizio di pronto intervento dotato di personale reperibile dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al sabato.
2. Entro un massimo di due ore dalla chiamata da parte del Comune, l'Appaltatore deve mettere a disposizione una squadra operativa, composta di personale in numero adeguato e addetto a mansioni conformi all'entità e alle caratteristiche delle specifiche prestazioni che, di volta in volta, devono essere eseguite. La squadra interverrà, con le attrezzature e i mezzi necessari.
3. L'Appaltatore deve fornire al Comune al momento della sottoscrizione del contratto un recapito telefonico, al quale rivolgere la richiesta di intervento, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni.

Art. 25 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali

1. Ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 13, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa con l'assistenza dell'ufficiale rogante del Comune, entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
2. Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale e esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 26 – Corrispettivo contrattuale

1. Il corrispettivo contrattuale risultante in sede di aggiudicazione della gara è comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste, nonché dell'utile, delle spese generali, delle spese per la salute e la sicurezza sul lavoro e delle spese per imprevisti. Il Comune paga all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto il corrispettivo per i servizi a corpo risultante dall'importo dell'offerta economica oggetto di aggiudicazione oltre all'eventuale corrispettivo dovuto per i servizi con corrispettivo a misura.
2. Il corrispettivo si intende remunerativo di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione dei contenitori, delle attrezzature, dei veicoli, dei

mezzi e delle opere necessarie all'esecuzione dell'appalto.

3. Il corrispettivo per i servizi con corrispettivo a corpo è pagato in rate mensili costanti posticipate entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura. Il corrispettivo per i servizi a misura è fatturato separatamente dai servizi con corrispettivo a corpo e è pagato entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento di regolare fattura.

4. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. I resoconti e le relazioni presentate dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 13 costituiscono un elemento essenziale per le valutazioni del Comune in merito alla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore.

5. Per eventuali ritardi nel pagamento, sono applicati gli interessi al saggio legale ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

6. Il Comune non paga quelle prestazioni che, da indagini e ricerche effettuate dallo stesso, risultino non eseguiti.

7. L'Appaltatore si impegna a presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano economico finanziario della gestione dei servizi, dettagliando le voci di costo indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s. m. e i. o da future norme vigenti in materia di tributo per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani.

8. L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e s. m. e i.

Art. 27 – Invariabilità del corrispettivo e revisione

1. Il corrispettivo di cui al precedente articolo resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

2. Il corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, è soggetto a revisione. Ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., la revisione è operata secondo le risultanze di un'istruttoria condotta dal Comune sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), e comma 5, del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. A fronte dell'eventuale mancata pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche, la revisione del corrispettivo è operata applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui è determinata la revisione del corrispettivo.

Art. 28 – Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'esecuzione dell'appalto competono al Comune che può esercitarli anche tramite soggetti terzi appositamente incaricati.

2. Per l'esercizio della vigilanza e del controllo, il Comune e gli altri soggetti indicati al comma 1 possono effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi di campioni, pesature, anche ricorrendo a organismi esterni, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e l'Appaltatore vi deve acconsentire. I predetti controlli possono essere eseguiti nel territorio del Comune e anche presso la sede operativa dell'Appaltatore e sui veicoli, sui mezzi, sulle attrezzature e sui contenitori dallo stesso utilizzati.

3. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con i soggetti che eseguono la vigilanza e il controllo, fornendo tutte le informazioni che gli sono richieste.

Art. 29 – Penali

1. Ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile, sono applicate le penali indicate nei successivi commi.

2. In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni nei termini indicati all'art. 2, è applicata una penale pari allo 0,65‰ (zero virgola sessantacinque per mille) del corrispondente ammontare netto contrattuale risultante dall'offerta economica moltiplicato per ogni giorno di ritardo con riferimento a ogni prestazione non attivata.

3. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali rilevato dal direttore dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere entro il termine stabilito in sede di accertamento e è passibile delle penali appresso indicate:

n.	inadempimento	penale
1	omesso svolgimento delle indagini territoriali	euro 150,00 per utenza
2	omessa consegna di contenitori	euro 100,00 per contenitore
3	omessa raccolta di rifiuti	da euro 100,00 a euro 1.000,00 per ogni contestazione
4	omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio	da euro 100,00 a euro 1.000,00 per ogni contestazione
5	omesso svolgimento dei monitoraggi e controlli della qualità dei rifiuti di carta, cartone, vetro e imballaggi metallici, imballaggi di plastica, organico (frazione umida) previsti dall'art. 13, comma 4	euro 500,00 per ogni contestazione
6	conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dalle utenze) in impianti di smaltimento senza adeguata e provata giustificazione	da euro 1.000,00 a 10.000,00 per ogni contestazione
7	miscelazione di frazioni merceologiche diverse di rifiuti provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dalle utenze)	da euro 1.000,00 a 10.000,00 per ogni contestazione
8	contaminazione del suolo o versamento o abbandono di rifiuti sul suolo	da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ogni contestazione
9	svolgimento delle prestazioni con personale in numero inferiore a quello indicato in sede di offerta	euro 250,00 per ogni unità di personale in meno accertata per giorno
10	omessa comunicazione delle variazioni del personale impiegato	euro 100,00 per ogni contestazione
11	utilizzo di personale privo di divise aziendali	euro 100,00 per persona per giorno
12	irregolarità commesse dal personale o documentato comportamento scorretto verso il pubblico o documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni da parte del personale	da euro 100,00 a euro 1.000,00 per ogni contestazione
13	omesso rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.	da euro 500,00 a euro 10.000,00 per ogni contestazione
14	difformità delle caratteristiche qualitative dei contenitori dalle richieste contrattuali	da euro 50,00 a euro 150,00 per contenitore
15	utilizzo di un numero di contenitori insufficiente al corretto e regolare svolgimento delle prestazioni	euro 50,00 per contenitore
16	omesso lavaggio di contenitori entro i termini previsti	euro 50,00 per contenitore per giorno di ritardo
17	omessa manutenzione o sostituzione di contenitori	euro 100,00 per contenitore
18	utilizzo di veicoli in quantità inferiore o con caratteristiche difformi da quelle richieste per il corretto svolgimento delle prestazioni	da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per ogni contestazione
19	inadeguato stato di conservazione o di manutenzione dei veicoli	da euro 100,00 a euro 5.000,00 per contestazione
20	omessa o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento o trattamento o recupero o riciclaggio	da euro 500,00 a euro 2.000,00 per ogni contestazione
21	mancata attivazione del data base previsto dall'art. 13 entro il termine ivi stabilito	euro 50,00 per giorno di ritardo
22	mancato aggiornamento delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 13	da euro 100,00 a euro 1.000,00 per ogni contestazione

23	omessa redazione o omesso o ritardato aggiornamento della carta dei servizi	da euro 100,00 a euro 1.000,00 per ogni contestazione
24	omesso svolgimento delle campagne di comunicazione	da euro 500,00 a euro 5.000,00 per ogni contestazione
25	omesso svolgimento di incontri informativi	euro 250,00 per ogni contestazione
26	omesso spazzamento di una via o di una piazza o area	da euro 250,00 a euro 1.500,00 per ogni contestazione
27	mancato funzionamento del servizio informativo telefonico tramite "numero dedicato"	da euro 100,00 a euro 250,00 per ogni contestazione
28	omesso presidio del centro comunale di raccolta	euro 500,00 per ogni giorno
29	inadeguate condizioni di pulizia e di ordine nel centro comunale di raccolta	da euro 150,00 a euro 1.000,00 per ogni contestazione
30	omessa attivazione del sistema di rilevamento satellitare dei veicoli trascorsi tre mesi dalla stipulazione del contratto	euro 150,00 al giorno
31	omesso allestimento dei cartelli informativi presso il centro comunale di raccolta	da euro 50,00 a euro 1.000,00

L'applicazione delle penali è preceduta dalla contestazione dell'inadempimento che è inoltrata con raccomandata anticipata per fax o posta elettronica certificata all'Appaltatore dal direttore dell'esecuzione del contratto entro quindici giorni dalla scoperta dell'inadempimento.

4. L'Appaltatore ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune applica le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procede anche quando, a insindacabile e incensurabile giudizio del Comune, le controdeduzioni dell'Appaltatore non consentano di escludere la sua responsabilità.

5. È facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetuti inadempimenti, così come disposto dall'art. 30.

6. Le penali sono trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale sono detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non è capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite sono trattenuti da quelli successivi, sino al completo recupero del credito.

7. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

Art. 30 – Risoluzione del contratto

1. Il Comune può chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione anticipata del contratto per comprovati inadempimenti dell'Appaltatore e qualora si verificano fatti che, a giudizio dello stesso, rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.

2. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) ritardo di oltre quindici giorni nell'esecuzione delle prestazioni dai termini previsti dall'art. 2 del presente Capitolato con esclusione della carta dei servizi;
- b) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- c) mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale, che in ogni caso non devono essere superiori a tre nell'arco di dodici mesi;
- e) ingiustificato conferimento di rifiuti differenziati recuperabili agli impianti di smaltimento finale;
- f) qualora l'inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato comporti in un anno l'applicazione di penali di cui all'art. 29, comma 2, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 15% del valore contrattuale annuale;

- g) gravi irregolarità o mancanze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni che abbiano arrecato o possano arrecare danno al Comune;
 - h) abituale inadempienza o negligenza nello svolgimento delle prestazioni qualora la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il regolare svolgimento delle prestazioni stesse;
 - i) decadenza o revoca dell'iscrizione dell'impresa all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; perdita di uno o più requisiti soggettivi o oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione allo stesso o mancato rinnovo dell'iscrizione;
 - j) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
 - k) cessione totale o parziale del contratto;
 - l) subappalto in violazione di quanto disposto dall'art. 5;
 - m) mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell'Appaltatore di cui all'art. 33;
 - n) mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione alle modificazioni soggettive di cui all'art. 33;
 - o) mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di vigenza dell'appalto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - p) aver riportato condanna passata in giudicato comportanti l'applicazione di sanzioni interdittive, come definite dal D.lgs. 231/2001, che non consentano la prosecuzione dell'appalto;
3. Per le ipotesi di cui al comma 2, la risoluzione del contratto opera di diritto non appena il Comune dichiara all'Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva.
4. Costituiscono gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:
- a) l'Appaltatore non si conforma, entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto, all'intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto;
 - b) l'Appaltatore rifiuta o trascura di eseguire gli ordini di servizio impartiti dal direttore dell'esecuzione del contratto;
 - c) reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore.
- In tali casi, il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
5. Per le ipotesi di cui al comma 4, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, il Comune può intimare, per iscritto, all'Appaltatore di adempiere le obbligazioni entro quindici giorni. Trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intende senz'altro risolto.
6. La risoluzione del contratto è disposta dal Comune mediante apposito provvedimento.
7. Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune:
- a) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
 - b) incamera la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
 - c) può avvalersi dell'organizzazione dell'Appaltatore per la continuazione delle prestazioni, mediante amministrazione diretta o attraverso altro assunto e ciò fintantoché non sia possibile provvedere in altro modo.
8. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore non possono essere intesi come rinuncia del Comune a avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo o di esigere le penali di cui all'art. 29.

Art. 31 – Esecuzione d'ufficio

1. Nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte dell'Appaltatore, il Comune procede:
- a) alla formale contestazione, chiedendo l'adempimento entro ventiquattro ore;
 - b) a ordinare, qualora l'Appaltatore, ricevuta la contestazione, non adempia, l'esecuzione d'ufficio delle attività necessarie per assicurare il regolare andamento dell'appalto;
 - c) a rivalersi sull'Appaltatore per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti con recupero delle somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito;
 - d) a escutere la garanzia definitiva;
 - e) all'esercizio di ogni altra azione legale per il recupero delle spese sostenute e dei danni subiti.
2. E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione legale finalizzata a tale risarcimento.

Art. 32 – Divieto di cessione del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dall'art. 116 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. o da altre norme di legge in materia di contratti pubblici.

Art. 33 – Comunicazione di modificazioni soggettive

1. Qualora l'Appaltatore subisca modificazioni soggettive di cui all'art. 51 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., lo stesso è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, tali modificazioni al Comune, il quale, previa esecuzione degli accertamenti indicati dal predetto art. 51 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i., può autorizzare la prosecuzione del rapporto in essere fino alla scadenza del contratto.

2. La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al comma 1 è causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 34 – Recesso unilaterale

1. Il Comune si riserva la facoltà di recesso unilaterale anticipato dal contratto per ogni causa legittima. Il provvedimento di recesso dal contratto è notificato per iscritto all'Appaltatore con preavviso di sei mesi. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato e delle forniture eseguite, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

2. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo (art. 3 *bis*, comma 1 *bis*, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 come convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s. m. e i.) o di altro soggetto competente per Legge, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso scritto. Il preavviso, ove possibile, è di almeno sei mesi. In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, a alcun risarcimento né a compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di veicoli, mezzi, contenitori, opere e attrezzature di sua proprietà impiegati nell'esecuzione dell'appalto. E' fatto salvo il pagamento:

- a) del corrispettivo maturato per l'esecuzione delle prestazioni fino alla data del recesso (ove dovuto);
- b) e del prezzo residuo, alla stessa data, dei contenitori (limitatamente a cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili) che rimangono in proprietà al Comune. Il prezzo residuo dei predetti contenitori è dato dalle quote di ammortamento (calcolate in rate costanti annuali sul prezzo totale offerto dal concorrente per le medesime attrezzature e commisurate al tempo trascorso alla data del recesso) non comprese nel corrispettivo d'appalto sino a allora dallo stesso percepito. Il periodo di utilità di tali beni è assunto pari a sette anni per le predette rate costanti dell'ammortamento.

Art. 35 – Subentro nel rapporto contrattuale

1. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo (art. 3 *bis*, comma 1 *bis*, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 come convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s. m. e i.) o di altro soggetto competente per Legge, l'Appaltatore è tenuto a accettare l'eventuale sostituzione nel rapporto contrattuale del Comune con i predetti Autorità d'Ambito o altro soggetto competente per legge. Ciò senza possibilità per l'Appaltatore di richiedere risarcimenti, indennizzi, compensi a qualsiasi titolo.

Art. 36 – Controversie

1. Le controversie tra il Comune e l'Appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 37 – Restituzione di beni strumentali

1. Alla scadenza del contratto o nel caso di suo anticipato scioglimento, tutti i beni strumentali concessi in uso dal Comune all'Appaltatore devono essere restituiti gratuitamente, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione.

Art. 38 – Rinvio

1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente Capitolato e nei suoi allegati, si fa rinvio al

Bando, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati e allo Schema di contratto, nonché alle norme di legge applicabili.

PARTE II – NORME TECNICHE**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 39 – Raccolta domiciliare**

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante:
 - a) l'assegnazione a ciascuna utenza domestico e non domestico di contenitori di volume variabile;
 - b) il prelievo diretto, senza l'ausilio di contenitori, di determinate frazioni merceologiche di rifiuto poste dal soggetto conferente in modo ordinato fuori dell'immobile.
2. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere tenuti dagli utenti in aree private e esposti su suolo pubblico solo per il tempo strettamente necessario allo svuotamento o al prelievo. I contenitori di conseguenza non possono essere esposti in modo continuativo su suolo pubblico, fatta eccezione per i casi indicati all'art. 40.
3. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione del Comune, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, previa autorizzazione del Comune stesso, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati con dotazione a cura e spese dell'Appaltatore di sistemi di chiusura dei contenitori stessi.
4. In ogni caso, il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio o ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati o sul suolo pubblico, al normale accesso al suolo pubblico o a altre aree private, nonché alla viabilità in genere. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento a attività alimentari e farmacie.
5. L'utenza, quale produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli è imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo sul suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente previa concertazione e autorizzazione del Comune.
6. Le utenze sono tenute a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo e a astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.
7. I contenitori sono esposti dalle utenze sulla via pubblica in prossimità dell'immobile nei giorni e negli orari previsti per il ritiro o lo svuotamento.
8. Con riferimento ai servizi di raccolta domiciliare:
 - a) a ogni utenza domestica e non domestica devono essere consegnati contenitori in quantità e di tipologie idonee a soddisfare le esigenze di conferimento dei rifiuti urbani dalle stesse prodotti;
 - b) la quantità e la tipologia dei contenitori per le utenze domestiche sono determinati in base alla produzione presunta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti urbani di ogni famiglia e dal numero di famiglie presenti in ogni stabile;
 - c) la quantità e la tipologia dei contenitori per le utenze non domestiche sono determinate in base alla produzione presunta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti urbani di ogni utenza desunta dai coefficienti di produttività potenziale della categoria di appartenenza indicati nel D.P.R. 158/1999 espressi in kg/m²/anno (kd massimi, area Nord) e dalla superficie dell'utenza stessa soggetta al tributo comunale sui rifiuti;
 - d) i contenitori sono esposti a cura dell'utenza fronte strada, o in un diverso luogo concordato con il Comune, secondo il calendario di raccolta. L'Appaltatore provvede a svuotare i cassonetti e i mastelli e a raccogliere i sacchi dopo averne verificato il contenuto per quanto possibile attraverso un'indagine visiva. L'Appaltatore è tenuto a ricollocare con cura e riguardo i cassonetti e i mastelli nel punto in cui li ha prelevati.

I criteri minimi di assegnazione dei contenitori sono contenuti nell'Allegato 7.

9. Si informa il concorrente che con espressa dichiarazione del proprietario o del detentore dell'immobile o dell'amministratore condominiale, all'Appaltatore può essere richiesto l'accesso all'immobile stesso per il prelievo diretto dei rifiuti. L'Appaltatore è libero di accettare o no tale richiesta e di richiedere a sua

volta un'autorizzazione scritta da parte del soggetto competente. Tale prestazione non costituisce oggetto del presente contratto e il Comune è sollevato da qualsiasi correlata responsabilità.

Art. 40 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico

1. Nel caso dei servizi di raccolta domiciliare, quando è accertata dall'Appaltatore l'impossibilità di posizionamento su aree private, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico con l'autorizzazione del Comune. I contenitori posizionati sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico devono essere chiusi con chiave e l'accesso agli stessi contenitori deve essere limitato solo alle utenze che ne hanno diritto.
2. I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
3. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
4. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali è individuato idoneo spazio alternativo previo parere del Comune.
5. Le utenze sono tenute a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dal Comune e a astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

Art. 41 – Raccolta stradale

1. La raccolta stradale è organizzata mediante il posizionamento su suolo pubblico, o su aree soggette a uso pubblico, di cassonetti carrellati di volume variabile o di altri contenitori idonei destinati al conferimento separato dei rifiuti da parte della generalità degli utenti.
2. I contenitori sono posizionati su suolo pubblico o su suolo soggetto a uso pubblico previa autorizzazione del Comune.

Art. 42 – Raccolta di rifiuti abbandonati nelle vicinanze dei contenitori

1. L'Appaltatore deve provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle vicinanze dei contenitori esposti dalle utenze su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico per lo svuotamento o il prelievo; l'Appaltatore deve conferire, altresì, il rifiuto abbandonato raccolto agli impianti di trattamento, smaltimento, recupero, riciclaggio secondo la natura merceologica dello stesso. Il servizio è remunerato a corpo e il corrispettivo è compreso nella base di gara.

Art. 43 – Programmazione

1. Il calendario di programmazione dei servizi di raccolta è predisposto dall'Appaltatore concordandolo con il Comune.
2. In generale, trovano applicazione le seguenti regole:
 - a) nel caso in cui il giorno di raccolta coincida con una festività infrasettimanale (1 gennaio, 6 gennaio, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre), la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo;
 - b) nel caso in cui si presentino due giornate festive consecutive infrasettimanali (a titolo esemplificativo, 25 e 26 dicembre), per casi eccezionali, alcune raccolte (escluse quelle con frequenze settimanali o superiori) possono essere effettuate il secondo giorno successivo non festivo.

Le predette regole generali sono derogate su richiesta del Comune al verificarsi di nuove necessità.

3. I servizi di raccolta, di norma, devono iniziare non prima delle ore 6.00 del mattino e devono concludersi entro le ore 13.00. Solo per i rifiuti urbani di vetro e di imballaggi metallici, la raccolta non può cominciare prima delle ore 7.00 del mattino.

CAPO II – PRESTAZIONI CON CORRISPETTIVO A CORPO**Art. 44 – Raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati**

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche mediante prelievo dei sacchi trasparenti già in uso che devono essere posizionati a cura degli utenti su suolo pubblico o di libero accesso.
2. Alcuni utenti dispongono di cassonetti di diverse volumetrie nei quali ripongono i sacchi. L'Appaltatore deve provvedere al prelievo dei sacchi anche presso tali utenti.
3. La frequenza minima di prelievo è di una volta la settimana.
4. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 44 – Raccolta e trasporto dei rifiuti di carta e cartone

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani di carta e di cartone per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.
2. L'Appaltatore deve prelevare i rifiuti urbani di carta e cartone depositati dagli utenti sul suolo opportunamente confezionati in cartoni su spazi e strade pubbliche e/o su marciapiedi (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito).
3. L'Appaltatore deve provvedere anche allo svuotamento dei cassonetti dislocati presso scuole, asili, grandi strutture.
4. La frequenza minima di svuotamento è di una volta la settimana.
5. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 45 – Raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi in plastica

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani di imballaggi in plastica per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche mediante prelievo dei sacchi semitrasparenti già in uso che devono essere posizionati a cura degli utenti su suolo pubblico o di libero accesso. E' concesso agli utenti l'utilizzo dei sacchi della spesa.
2. Alcuni utenti dispongono di cassonetti di diverse volumetrie nei quali ripongono i sacchi. L'Appaltatore deve provvedere al prelievo dei sacchi anche presso tali utenti.
3. La frequenza minima di prelievo è di una volta la settimana.
4. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 46 – Raccolta e trasporto dei rifiuti di Tetrapak e materiali simili

1. Il servizio consiste nella raccolta stradale e nel trasporto dei rifiuti urbani di Tetrapak e materiali simili, nella fornitura e nel posizionamento su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico di cinque nuove campane del volume unitario minimo di 2.000 litri. Il luogo del posizionamento delle nuove campane deve essere concordato dall'Appaltatore con il Comune.
2. L'Appaltatore deve svuotare le campane già esistenti e quelle nuove dallo stesso fornite.
3. Le campane devono essere svuotate ogni qualvolta necessario.
4. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 47 – Raccolta e trasporto dei rifiuti di vetro e di imballaggi metallici

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani di vetro e di imballaggi metallici per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.
2. L'Appaltatore deve fornire a tutti gli utenti una congrua dotazione di mastelli o cassonetti con volume variabile da 40 litri a 360 litri a seconda della produzione potenziale di ciascun utente.
3. La frequenza minima di svuotamento è di una volta ogni quindici giorni.
4. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 48 – Raccolta e trasporto dei rifiuti di natura organica (frazione umida)

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare e nel trasporto dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.
2. L'Appaltatore deve fornire:
 - a) cassonetti carrellati per la raccolta dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per:
 - 1) le nuove utenze non domestiche e per le utenze non domestiche attualmente non provviste;
 - 2) le nuove utenze domestiche condominiali;

- b) mastelli da 15 litri per la raccolta dei rifiuti urbani di natura organica (frazione umida) per tutte le utenze domestiche.

Ai fini del presente articolo, per utenze domestiche condominiali si intendono le strutture condominiali composte da almeno dieci famiglie.

3. Devono essere utilizzati automezzi idonei (a tenuta) al fine di evitare che dagli stessi fuoriescano liquami di percolazione.
4. La frequenza di svuotamento è di due volte la settimana.
5. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 49 – Raccolta stradale e trasporto di pile e farmaci

1. Il servizio consiste nella raccolta stradale e nel trasporto dei rifiuti urbani costituiti da pile e farmaci.
2. L'Appaltatore deve eseguire la raccolta con contenitori specifici presso le utenze che commerciano tali tipologie di rifiuto e presso gli uffici comunali. Lo svuotamento dei contenitori deve essere eseguito con cadenza settimanale anche con contenitore solo parzialmente pieno. L'Appaltatore deve prevedere svuotamenti aggiuntivi se necessario.
3. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 50 – Raccolta su prenotazione e trasporto dei rifiuti ingombranti e dei RAEE

1. Il servizio consiste nella raccolta domiciliare su prenotazione dei rifiuti urbani ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione. In generale, sono considerati ingombranti, ai fini del presente servizio, tutti quei rifiuti che per dimensioni non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari assegnati alle utenze. E' compresa nel servizio anche la raccolta domiciliare dei RAEE domestici, delle batterie per auto, degli pneumatici.
2. I prelievi a domicilio sono prenotati dagli direttamente presso l'Appaltatore con il servizio informativo telefonico tramite "numero dedicato".
3. In sede di presentazione dell'offerta, i concorrenti devono presentare una proposta di organizzazione del servizio.
4. L'Appaltatore deve organizzare almeno due passaggi al mese sul territorio. Presso ogni utente e per ogni passaggio, l'Appaltatore è tenuto a raccogliere fino a un massimo di tre pezzi.
5. I rifiuti ingombranti contenenti circuiti refrigeranti quali frigoriferi, congelatori, condizionatori e le altre apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso identificate come RAEE devono essere raccolti e conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti. Devono essere adottate inoltre particolari precauzioni per l'ammasso e il trasporto per evitare danni a persone, cose e ambiente.
6. L'organizzazione del servizio deve essere tale da soddisfare in tempi ragionevoli le richieste di prenotazione da parte delle utenze.
7. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 51 – Raccolta e trasporto di rifiuti in occasione di mercati e eventi

1. In occasione dei mercati e di altri eventi su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, l'Appaltatore deve organizzare e eseguire la raccolta differenziata e il trasporto dei rifiuti urbani costituiti da:
 - a) carta e cartone;
 - b) imballaggi in plastica;
 - c) vetro e imballaggi metallici;
 - d) di natura organica (frazione umida);
 - e) indifferenziati (secco residuo).
2. L'Appaltatore è tenuto a collocare nei luoghi interessati un congruo numero di contenitori di tipo e di volume adeguati alle necessità di conferimento. I contenitori devono essere posizionati almeno un'ora prima dell'inizio del mercato o dell'evento e devono essere rimossi non oltre le due ore successive alla loro conclusione. Nel caso del mercato settimanale del sabato, i contenitori devono essere rimossi non oltre le ore diciannove.
3. I contenitori sono quelli già in uso, fatte salve le sostituzioni e le integrazioni a carico dell'Appaltatore previste dall'art. 20.
4. Nel caso di eventi che si svolgano per più di un giorno continuativamente deve essere assicurato lo svuotamento giornaliero dei contenitori ove necessario.
5. L'elenco dei mercati e degli eventi ai quali è riferito il servizio è contenuto nell'Allegato 8.
6. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 52 – Progettazione, realizzazione e gestione del centro comunale di raccolta (CCR)

1. La prestazione consiste:

- a) nella progettazione e nella realizzazione di un centro comunale di raccolta sul fondo sito nel Comune di Siziano. Il CCR deve essere realizzato secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08 aprile 2008, n. 31623 e s. m. e i. Alla scadenza dell’appalto, il CCR resta in proprietà al Comune. Le opere di realizzazione si intendono completamente remunerate con il corrispettivo contrattuale nei cinque anni di durata del contratto. Il concorrente è tenuto a presentare in sede di offerta la relazione metodologica su come progetterà e realizzerà il CCR;
- b) nella gestione del CCR. Il concorrente è tenuto a presentare in sede di offerta la relazione metodologica su come gestirà il CCR.

L’accesso al CCR è riservato alle utenze domestiche.

2. L’Appaltatore deve garantire la presenza di almeno un operatore durante l’orario di apertura che non deve essere inferiore a quindici ore per settimana per ciascun anno di appalto. L’orario di apertura deve prevedere almeno quattro ore il sabato mattina ogni settimana.

3. Il concorrente deve ipotizzare un calendario di apertura settimanale. Gli orari e il calendario di apertura definitivi saranno concordati comunemente dall’Appaltatore con il Comune.

5. Il CCR deve essere adeguatamente attrezzato per accogliere i rifiuti provenienti dalle utenze domestiche per tutte le tipologie indicate nella colonna A della tabella che segue. La tabella che segue indica anche nella colonna B le caratteristiche minime del contenitore e nella colonna C il soggetto che lo deve fornire.

A	B	C
Rifiuto	Contenitore	Soggetto fornitore
Carta e cartone	1 scarrabile da 20 m ³	Appaltatore
Cartucce per stampanti e dei toner	1 contenitori a tenuta stagna di capacità > 1 m ³	Appaltatore
Pile scariche	1 contenitore da 1 m ³	Appaltatore
Prodotti farmaceutici scaduti/inutilizzati	1 contenitore da 1 m ³	Appaltatore
Ferro	1 scarrabile da 30 m ³	Appaltatore
Frigoriferi, dei frigocongelatori, dei congelatori e dei condizionatori	Contenitore fornito da CdC RAEE fino a 10 m ³	Centro di Coordinamento RAEE previa iscrizione del CCR a cura dell’Appaltatore
Materiali inerti	1 scarrabile da massimo 20 m ³	Appaltatore
Rifiuti ingombranti	1 scarrabile da 20 m ³	Appaltatore
Lampade a scarica e dei tubi fluorescenti	1 contenitore da 2 m ³	Appaltatore
Legno	1 scarrabile da 30 m ³	Appaltatore
Oli minerali usati e dei filtri auto	1 cisternetta da 500 litri, dotata di bacino di contenimento per eventuali perdite o sversamenti, e 1 contenitore, di capacità, da 120 lt a tenuta stagna	Appaltatore
Oli e dei grassi vegetali da ristorazione	1 cisternetta da 260 litri, dotata di bacino di contenimento per eventuali perdite o sversamenti	Appaltatore
Batterie auto	1 contenitore a tenuta stagna da 1 m ³	Appaltatore
Contenitori etichettati con i simboli “T” e/o “F” (vernici)	contenitore a tenuta stagna da massimo 2 m ³	Appaltatore
Televisori e dei <i>monitor</i>	contenitore fornito da CdC RAEE massimo 10 m ³	Centro di Coordinamento RAEE previa iscrizione del CCR a cura dell’Appaltatore

Lavatrici e delle lavastoviglie	contenitore fornito da CdC RAEE massimo 10 m ³	Centro di Coordinamento RAEE previa iscrizione del CCR a cura dell'Appaltatore
Componenti elettronici – piccoli elettrodomestici in disuso	contenitore fornito da CdC RAEE massimo 10 m ³	Centro di Coordinamento RAEE previa iscrizione del CCR a cura dell'Appaltatore
Scarti vegetali e delle ramaglie derivanti da sfalci e potature	1 scarrabile da 20 m ³	Appaltatore
Vetro piano	1 scarrabile da massimo 20 m ³	Appaltatore

Alla scadenza dell'appalto, l'Appaltatore resta proprietario dei contenitori che ha fornito.

6. L'Appaltatore deve procedere alla pesatura dei rifiuti in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a compilare la documentazione prevista dalla normativa vigente. Le bolle di pesature e tutta la documentazione deve essere messa a disposizione del Comune in qualsiasi momento per ogni verifica di competenza dello stesso.

7. L'Appaltatore deve attenersi alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08 aprile 2008, n. 31623 e s. m. e i. applicabili alle operazioni di gestione e compilare e registrare in un archivio elettronico le schede di cui agli Allegati Ia e Ib previste dal DM citato.

8. A ogni conferimento, devono essere registrati:

- a) la data;
- b) nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale del conferente;
- c) il tipo di materiale conferito.

I predetti dati associati (la data, quelli identificativi dell'utenza e quelli del materiale conferito) devono essere registrati dall'Appaltatore in un archivio elettronico e devono essere trasmessi mensilmente al Comune.

9. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a:

- a) curare l'accoglienza e l'informazione del pubblico;
- b) coadiuvare i conferenti nel deposito dei rifiuti quando necessario;
- c) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del centro;
- d) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, fuoriusciti dagli spazi o dai contenitori dedicati;
- e) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia degli utenti sia del proprio personale;
- f) operare in modo da salvaguardare l'ambiente;
- g) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel centro;
- h) allestire la cartellonistica e la segnaletica e a mantenerla aggiornata e in perfetto stato;
- i) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro;
- j) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi;
- k) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze del centro e a informare di ciò il Comune;
- l) informare il Comune dei reclami espressi dai soggetti conferenti e dei rimedi posti in essere dall'Appaltatore;
- m) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006 e per la predisposizione della tassa sui rifiuti.

10. Sono compresi nel servizio e nel corrispettivo contrattuale anche tutti i trasporti dei rifiuti raccolti presso il centro agli impianti di trattamento.

11. L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di realizzazione e di gestione del centro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.

12. Il Comune non risponde dei danni causati dall'Appaltatore e dai soggetti conferenti.

13. Le spese per la fornitura di luce, acqua e gas saranno a carico dell'Appaltatore.

14. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 53 – Servizi speciali *ad personam*

1. Ai portatori di *handicap* e alle persone con particolari problemi sociali (oggettivamente riconosciuti dal settore Servizi Sociale del Comune) l'Appaltatore deve erogare tutti i servizi di raccolta e trasporto previsti nel presente Capitolato mediante prestazioni domiciliari *ad personam* secondo le specifiche necessità di ciascuno.
2. Gli utenti beneficiari sono segnalati all'Appaltatore dal settore Servizi Sociali del Comune che indica anche quali sono le esigenze di ciascuno.
3. Il numero degli utenti beneficiari è aggiornato con cadenza semestrale dal settore Servizi Sociali del Comune e comunicato all'Appaltatore.
4. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 54 – Servizi integrativi per le utenze non domestiche

1. L'Appaltatore deve fornire servizi integrativi alle utenze non domestiche che ne fanno richiesta.
 2. Per servizi integrativi, si intendono quelli che comportano la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani:
 - a) in quantità *maggiori* di quelle previste per i servizi ordinari;
 - b) o di tipologie *diverse* rispetto a quelle previste per i servizi ordinari.
- In ogni caso, il servizio ha per oggetto quantità e tipologie di rifiuti che non eccedono i limiti dell'assimilazione deliberati dal Comune.
3. I servizi integrativi devono essere svolti una volta al mese. Le attrezzature necessarie (a titolo esemplificativo, cassoni) sono a carico degli utenti.
 4. La parte del servizio eccedente i limiti dell'assimilazione deliberati dal Comune è a carico del richiedente.
 5. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 55 – Raccolta su prenotazione e trasporto di olii e grassi vegetali esausti

1. Il servizio consiste nella raccolta a domicilio su prenotazione e nel trasporto di olii e grassi vegetali esausti presso le strutture comunali (mense, asili, scuole, ecc.), le ristorazioni, le mense, i bar, i laboratori di produzione di generi alimentari e attività similari.
2. L'Appaltatore deve fornire i contenitori necessari in quantità e di tipo congrui a soddisfare le esigenze di conferimento.
3. L'Appaltatore deve utilizzare attrezzature e veicoli idonei.
4. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 56 – Raccolta e trasporto di rifiuti presso il cimitero

1. Il servizio consiste nella raccolta di rifiuti derivanti dalle operazioni di culto (quali, a titolo esemplificativo, ornamento, pulizia, giardinaggio, ecc.) presso il cimitero.
2. L'Appaltatore deve fornire e collocare nel cimitero un adeguato numero di contenitori per i rifiuti di imballaggi in plastica, per i rifiuti vegetali e per i rifiuti indifferenziati. Lo svuotamento dei contenitori per i rifiuti di imballaggi in plastica e per i rifiuti indifferenziati deve avvenire contestualmente alla raccolta di queste frazioni merceologiche eseguita nel resto del territorio. Lo svuotamento dei contenitori per i rifiuti vegetali deve avvenire una volta la settimana. La frequenza di svuotamento di tutti i contenitori deve essere intensificata nelle ricorrenze di Natale e di Pasqua e nel periodo dal 28 ottobre al 5 novembre deve essere giornaliera.
3. L'Appaltatore deve organizzare il servizio con contenitori di tipo e volume adeguati alle esigenze di conferimento.
4. Qualora sia necessario l'ingresso nel cimitero, l'Appaltatore deve utilizzare veicoli con massa complessiva non superiore a 3.500 kg per il rispetto del luogo e per ridurre l'impatto delle operazioni.
5. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 57 – Spazzamento meccanizzato e manuale di strade, piazze, aree

1. Il servizio comprende lo spazzamento e la pulizia del suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico (compresi i parchi, i marciapiedi, le aiuole, le cunette stradali), lo svuotamento dei cestini stradali gettacarte (inclusa la fornitura e il posizionamento dei sacchi necessari) e il trasporto presso gli impianti e i siti di trattamento dei rifiuti raccolti.

2. Il servizio deve prevedere la combinazione delle seguenti modalità operative complementari:
 - a) spazzamento manuale;
 - b) spazzamento meccanizzato.
3. Nei casi in cui la pavimentazione abbia copertura che può essere lesa dallo spazzamento meccanizzato o nei luoghi dove lo spazzamento meccanizzato non sia praticabile per la loro specifica conformazione, lo spazzamento è manuale. Nel caso di strade e marciapiedi con pavimentazione con autobloccanti, porfido e simili, il personale deve evitare di asportare con i rifiuti la ghiaia e il pietrisco che ne costituiscono parte integrante.
4. Lo spazzamento meccanizzato è svolto con mezzi appositamente allestiti.
5. Lo spazzamento manuale deve essere eseguito da operatori dotati di automezzi di appoggio per gli spostamenti e di attrezzature varie (scope, palette, carrelli, carriole e così via).
6. L'Appaltatore deve avere in dotazione soffiatori a spalla per agevolare la raccolta di carta, fogliame e materiali leggeri.
7. Al momento dell'esecuzione contemporanea dei servizi di spazzamento manuale e di spazzamento meccanizzato, gli operatori devono pulire prima i marciapiedi, le aiuole e le altre opere che si trovino lungo le strade, nelle piazze e negli altri luoghi dove deve transitare la spazzatrice, al fine di agevolare alla stessa la raccolta dei residui depositati sul suolo.
8. Lo spazzamento stradale deve essere effettuato sull'intera larghezza della carreggiata composta da corsie di marcia, cunette e marciapiedi.
9. Gli addetti devono avere cura di non sollevare polveri e di non recare alcun disagio alla cittadinanza.
10. Qualora nelle strade o piazze oggetto di spazzamento meccanizzato o manuale non siano presenti i marciapiedi, la pulizia deve essere eseguita a partire dai fabbricati e dai muri di recinzione eventualmente presenti che prospettano sulla pubblica via.
11. Lo spazzamento meccanizzato deve essere svolto anche con l'ausilio di un operatore a terra che deve supportare, dotato di idonea attrezzatura, il lavoro della spazzatrice meccanica, al fine di intervenire su spazi di ridotte dimensioni e provvedere a liberare dai rifiuti i marciapiedi e gli spazi lungo il percorso.
12. Lo spazzamento consiste essenzialmente nella raccolta di qualsiasi rifiuto, quali cartacce, foglie, escrementi, i vari detriti prodotti dagli agenti naturali ecc., giacenti nelle strade, piazze, parcheggi, giardini pubblici, zona industriale, zona cimiteriale, area del mercato settimanale e aree pubbliche a qualunque titolo, nonché nelle fioriere e nelle aiuole eventualmente dislocate in dette aree.
13. La pulizia deve essere effettuata prima sul marciapiede e poi sul piano stradale, con particolare cura per le cunette stradali onde evitare che, in caso di precipitazioni meteoriche, i rifiuti vengano trasportati nelle caditoie e nelle fognature.
14. Nel servizio sono compresi la pulizia, lo svuotamento e la manutenzione dei cestini porta rifiuti con sostituzione dei sacchi in polietilene, con frequenza di tre volte la settimana o, comunque, tale da evitare il verificarsi di situazioni di disagio per gli utenti. Attualmente i cestini sul territorio sono 150.
15. Gli itinerari e gli orari dello spazzamento e dei servizi connessi devono essere proposti dal concorrente in sede di offerta, fatto salvo il rispetto degli *standard* minimi indicati nell'Allegato 9. Il Comune potrà richiedere modifiche non sostanziali ai predetti itinerari e orari e l'Appaltatore dovrà adeguarsi. Il servizio deve essere svolto anche dopo i mercati e gli eventi indicati nell'Allegato 9 entro un'ora dal termine degli stessi.
16. Nel caso le condizioni meteorologiche avverse fossero tali da impedire lo svolgimento del servizio, lo stesso dovrà essere recuperato in accordo con il Comune.
17. L'Appaltatore deve eseguire, su richiesta del Comune, il servizio di rimozione manuale della neve e di spargimento del sale in sostituzione del servizio di spazzamento.
18. La dotazione di materiali e attrezzature per lo svolgimento del servizio è a carico totale dell'Appaltatore che ne sostiene pertanto tutte le correlate spese (fatta eccezione per i costi di smaltimento come indicato all'art. 16).
19. L'Appaltatore deve provvedere, inoltre, al trasporto dei rifiuti raccolti agli impianti e siti di destinazione. I quantitativi di materiale raccolto devono essere notificati al Comune come previsto per le altre frazioni merceologiche di rifiuto.
20. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 58 – Raccolta straordinaria di rifiuti abbandonati

1. Il Comune può richiedere all'Appaltatore fino a un massimo di dieci interventi di rimozione di rifiuti abbandonati per ogni anno dell'appalto. A ogni intervento, l'Appaltatore deve rimuovere fino a un massimo di dieci metri cubi di rifiuti.
2. Nell'arco delle 24 ore successive alla richiesta, l'Appaltatore provvede alla rimozione dei rifiuti, previa

concertazione delle modalità e dei tempi dell'intervento con il Comune.

3. I rifiuti rimossi devono essere trasportati dall'Appaltatore a impianti autorizzati, in funzione della tipologia di rifiuto raccolto. Le spese di trattamento sono a carico del Comune.

4. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 59 – Redazione della carta dei servizi

1. L'Appaltatore deve redigere la carta dei servizi. Essa deve enunciare le regole di organizzazione e di erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione delle utenze per le comunicazioni con l'Appaltatore e con il Comune, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di disservizi.

2. La carta deve rappresentare, quindi, un irrinunciabile elemento di trasparenza nel rapporto con i cittadini. Essa deve contenere disposizioni in merito alla qualità dei servizi pubblici, alle condizioni di tutela delle utenze, nonché alle procedure di indennizzo per il mancato rispetto dei livelli qualitativi previsti.

3. L'Appaltatore deve eseguire il servizio conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, dando adempimento, quindi, anche a quanto prescritto dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La carta dei servizi deve essere elaborata dall'Appaltatore con contenuti semplici e chiari e, al tempo stesso, precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della presentazione grafica.

5. Essa deve comprendere almeno la trattazione dei seguenti argomenti:

- a) validità e diffusione della carta;
- b) profilo aziendale;
- c) principi fondamentali;
- d) *standard* di qualità del servizio;
- e) raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- f) raccolta dei rifiuti differenziati;
- g) comportamento del personale;
- h) tutela dell'utenza e procedure di reclamo e di rimedio;
- i) valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

6. Il documento deve avere dimensioni di 15 x 21 cm (o formato simile, da concordare con il Comune), essere autocopertinato e prodotto in numero idoneo a raggiungere tutte le utenze servite, composto di un adeguato numero di pagine e impaginato in quadricromia. Il testo deve essere corredato di immagini per rendere chiari e più facilmente percepibili i concetti espressi.

7. L'Appaltatore deve occuparsi della stampa in quadricromia di un numero idoneo di copie della carta dei servizi e consegnarle al Comune e Alle utenze. Deve altresì produrre una versione della carta dei servizi in formato elettronico universale *pdf*, con una versione idonea alla stampa per eventuali ristampe (a carico del Comune) e una destinata alla diffusione via *internet* sul sito *web* del Comune e dell'Appaltatore, al fine di garantire la massima diffusione dei contenuti del documento, così come previsto dalla Legge.

8. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 60 – Campagne di informazione e comunicazione sulla riduzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti urbani dal secondo anno di appalto

1. L'Appaltatore deve condurre, a partire dal secondo anno dell'appalto, campagne informative e comunicative per sensibilizzare tutti gli utenti affinché gli stessi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del presente Capitolato. Le campagne deve essere eseguite attraverso:

- a) la realizzazione di adeguato materiale informativo (a titolo esemplificativo, *mailing*, affissioni, conferenze stampa, comunicati stampa da diffondere ai mezzi di comunicazione locali);
- b) l'organizzazione di momenti di concertazione con i principali portatori di interesse territoriale, a seconda anche dell'argomento trattato (per esempio, compostaggio, prevenzione rifiuti, qualità dei materiali, ecc.);
- c) lo svolgimento di azioni di animazione territoriale (corsi di formazione, serate pubbliche, punti informativi, ecc.) e di controlli sul conferito e sul compostaggio;
- d) l'organizzazione di eventi di richiamo per la cittadinanza e/o di diffusione di buone pratiche.

2. Il materiale informativo deve essere realizzato utilizzando l'immagine grafica coordinata, il *layout* e lo *slogan* ideati dal Comune.

3. Gli interventi comunicativi e di sensibilizzazione devono essere finalizzati a perseguire i seguenti

obiettivi:

- a) ridurre la quantità totale di rifiuti urbani prodotti;
 - b) ridurre la quantità di rifiuti conferiti in discarica;
 - c) promuovere la diffusione del compostaggio domestico;
 - d) aumentare la percentuale di materiali raccolti in modo differenziato per raggiungere gli obiettivi di Legge e del presente Capitolato;
 - e) instaurare un dialogo propositivo e attivo con i principali portatori di interessi del territorio;
 - f) aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore sociale, economico e ambientale delle proprie scelte in materia di acquisto di beni di consumo e di corretta gestione dei rifiuti;
 - g) far conoscere i risultati raggiunti nel corso degli anni in termini di riduzione del totale dei rifiuti prodotti, raccolta differenziata e recupero dei materiali.
3. L'Appaltatore deve inoltre:
- a) disporre di personale in quantità adeguata alla buona riuscita del progetto in possesso di adeguati requisiti di competenze e di esperienza in materia di comunicazione ambientale e, in generale, di gestione dei rifiuti;
 - b) curare i rapporti con il Comune per il coinvolgimento attivo dell'Amministrazione nel progetto;
 - c) formulare il cronoprogramma delle azioni comunicative e di sensibilizzazione per ciascun anno di vigenza del contratto, a partire dal secondo, specificando dettagliatamente le iniziative che saranno realizzate.
4. Devono essere realizzate almeno una campagna di comunicazione e un progetto di educazione ambientale destinato agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado all'anno a partire dal secondo di appalto.
5. L'Appaltatore deve curare particolarmente i rapporti con i vari portatori di interessi (in particolare i proprietari degli immobili, gli amministratori di condominio, i referenti da questi delegati). In caso di richiesta da parte del Comune, ai predetti soggetti deve essere dedicato un numero adeguato di specifici incontri di concertazione per spiegare le modalità dei nuovi servizi e veicolare, secondo quanto sarà richiesto dal Comune, eventuali altri messaggi inerenti il buon andamento dei servizi oggetto del presente appalto. A tali incontri devono essere invitati anche il direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento che possono essere presenti anche tramite propri delegati.
6. Nell'importo a base di gara sono compresi tutti i costi per l'ideazione e la realizzazione delle campagne, quindi, anche quelli per la stampa, l'imbastamento e il recapito di materiale informativo a tutti gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti (domestiche e non domestiche).
7. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

Art. 61 – Servizio informativo telefonico tramite “numero dedicato”

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, l'Appaltatore è tenuto a istituire un servizio informativo telefonico tramite “numero dedicato”. L'orario minimo del servizio è di diciotto ore la settimana (dal lunedì al sabato). Il servizio deve essere organizzato con attrezzature e personale in numero adeguato e sufficiente per soddisfare l'intera popolazione del Comune. Il personale deve possedere adeguati requisiti di professionalità e esperienza. Il servizio deve consentire agli utenti di:
- a) ottenere informazioni sui servizi oggetto del presente appalto (quali, a titolo esemplificativo, le modalità di conferimento dei rifiuti, gli orari, i tipi di materiali oggetto di raccolta);
 - b) ottenere informazioni su come differenziare correttamente i rifiuti, sull'autocompostaggio, sulle buone pratiche per la riduzione dei rifiuti;
 - c) richiedere e prenotare l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
 - d) prenotare i servizi a chiamata;
 - e) ottenere informazioni sull'ubicazione e sugli orari di apertura del centro di raccolta;
 - f) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.
2. La gestione del servizio deve essere eseguita con il supporto di un *software* che consenta almeno:
- a) di registrare l'apertura della richiesta (all'atto della visita o della telefonata dell'utente) e la sua chiusura (a seguito della avvenuta esecuzione, da parte dell'Appaltatore, dell'attività per rimediare al disservizio o del servizio richiesto);
 - b) di archiviare le informazioni sulle visite o sulle chiamate, quali, a titolo esemplificativo, i dati identificativi dell'utente, il disservizio lamentato, il tipo di informazioni richieste;
 - c) di produrre statistiche sulle visite e sulle chiamate con riferimento a tipologia di utenza (domestiche e non domestica), di richieste, di disservizi o altri eventi (indicando quali) segnalati;
 - d) l'accesso da remoto agli archivi da parte del Comune.
3. Alle segnalazioni di disservizi, l'Appaltatore deve dare rimedio entro ventiquattro ore dalla chiamata

dell'utente, salvo il caso in cui, la natura del disservizio sia tale da richiedere un intervento urgente e immediato.

4. La prestazione è remunerata con il corrispettivo a corpo.

CAPO III – PRESTAZIONI CON CORRISPETTIVO A MISURA

Art. 62 – Rimozione di carcasse animali e pulizia delle aree

1. Il Comune può richiedere all'Appaltatore la rimozione di carcasse animali e la pulizia delle aree dove sono state rinvenute.

2. Nell'arco delle 24 ore successive alla richiesta, l'Appaltatore provvede alla rimozione delle carcasse, previa concertazione delle modalità e dei tempi dell'intervento con il Comune.

3. Le carcasse rimosse devono essere trasportate dall'Appaltatore a impianti autorizzati. Le spese di trattamento sono a carico del Comune.

4. Il corrispettivo delle prestazioni descritte in questo articolo sarà determinato a misura sulla base dei prezzi unitari, sottratto il ribasso offerto in sede di gara, indicati all'art. 4, comma 2.

Art. 63 – Pulizia e spurgo di caditoie e di pozzetti stradali

1. Il servizio riguarderà i pozzetti, le griglie e le caditoie stradali per la raccolta delle acque meteoriche, in modo da consentire il normale deflusso delle acque provenienti da strade, piazze, piazzali, ecc. Oltre alla pulizia e spurgo dei corpi ricettori, al termine delle operazioni ordinarie dovranno essere effettuati idonei interventi di disinfezione e sanificazione che nel periodo estivo andranno opportunamente intensificati.

2. Al termine di eventi meteorici che avranno comportato trasporto di materiale (terra, foglie, ecc.) si dovrà provvedere a rimuovere il materiale accumulatosi in maniera da disostruire i ricettori delle acque meteoriche e riportare gli stessi a piena efficienza. Gli interventi di pulizia e disostruzione saranno altresì eseguiti in qualunque momento in base alle esigenze e su richiesta del Comune.

3. Il servizio dovrà essere svolto impiegando mezzi e manodopera adeguati. Dovrà essere garantito un servizio di pronto intervento per le necessità del Comune.

4. L'acqua occorrente per le operazioni di spurgo e lavaggio pozzetti sarà a carico del Comune, così come lo smaltimento finale dei fanghi di risulta. L'Appaltatore dovrà segnalare al Comune i guasti alle installazioni in questione e alle relative condutture.

5. Il corrispettivo delle prestazioni descritte in questo articolo sarà determinato a misura sulla base dei prezzi unitari, sottratto il ribasso offerto in sede di gara, indicati all'art. 4, comma 2.

Art. 64 – Raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni

1. Il servizio consiste nella raccolta e nel trasporto dei seguenti rifiuti urbani cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione e estumulazione, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o la tumulazione (per esempio, resti lignei delle casse mortuarie, ornamenti e accessori per la movimentazione della cassa, avanzi di tessuti e imbottiture, residui metallici delle casse, ecc.);

2. I rifiuti non metallici indicati al comma 1, al fine di essere avviati alle operazioni di recupero e/o smaltimento, sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti dai necrofori i quali provvedono a disinfettare con prodotto idoneo e a confezionare i predetti rifiuti in appositi contenitori a perdere flessibili, chiusi, integri e di adeguata robustezza, di colore giallo e recanti la scritta "Rifiuti urbani cimiteriali non metallici". I rifiuti non metallici indicati al comma 1, sono bonificati dai necrofori da qualsiasi altro materiale e opportunamente disinfettati. Dopodiché sono confezionati dai necrofori in appositi contenitori a perdere flessibili di colore bianco e recanti la scritta "Rifiuti urbani cimiteriali metallici". L'Appaltatore deve fornire al personale cimiteriale un congruo quantitativo dei suddetti contenitori a perdere flessibili e, quando pieni, deve ritirarli previa prenotazione, e avviarli al recupero o allo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative.

3. Il corrispettivo delle prestazioni descritte in questo articolo sarà determinato a misura sulla base dei prezzi unitari, sottratto il ribasso offerto in sede di gara, indicati all'art. 4, comma 2.

PARTE III – VARIANTI MIGLIORATIVE E INTEGRATIVE

Art. 65 – Varianti migliorative e varianti integrative

1. Ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i., il Comune autorizza la presentazione di varianti migliorative e integrative alla struttura e all'organizzazione dei servizi stabilita nel presente Capitolato secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. Tutti i costi per realizzare le prestazioni oggetto delle varianti migliorative e integrative sono remunerati con il corrispettivo contrattuale risultante in sede di aggiudicazione della gara.

2. Le varianti migliorative e integrative sono remunerate con il corrispettivo a corpo.

PARTE IV – ALLEGATI

Allegato 1 – Utenze domestiche

Allegato 2 – Utenze non domestiche

Allegato 3 – Servizi attuali

Allegato 4 – Dati di produzione dei rifiuti urbani

Allegato 5 – Caratteristiche minime dei contenitori

Allegato 6 – Personale soggetto al passaggio di gestione

Allegato 7 – Criteri minimi di assegnazione dei contenitori

Allegato 8 – Elenco dei mercati e degli eventi

Allegato 9 – *Standard* minimi del servizio di spazzamento